

IFEL PDF

IFEL PDF

18/01/2010 Corriere della Sera - NAZIONALE Brunetta: una legge anti bamboccioni	4
18/01/2010 Il Giornale - Nazionale La promessa di Tremonti «Meno tasse in tre anni senza toccare il Welfare»	6
18/01/2010 Il Messaggero - Nazionale Aiuti pubblici, il 74% destinato alle grandi imprese del Nord	8
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Il sindaco non salva la fondazione in rosso	9
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Sempre «agente contabile» chi manovra soldi pubblici	10
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Il dirigente misura i numeri necessari	11
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Toscana, Piemonte e Veneto le esperienze più positive	12
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Abitare nel sottotetto: in 16 regioni è possibile	13
18/01/2010 Il Sole 24 Ore L'immobile Anas non sfugge all'Ici	15
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Elenco «aperto» di atti nei registri immobiliari	16
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Una sola Iva per i non residenti	18
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Rivalutazione dei terreni sulla bilancia dei vantaggi	20
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Ministeri a dieta virtuale	22
18/01/2010 Il Sole 24 Ore Un milione di permessi senza rinnovo	24

18/01/2010 Il Sole 24 Ore	26
Pratiche in comune: riparte il confronto	
18/01/2010 Il Sole 24 Ore	27
Piani casa «coordinati» con i comuni	
18/01/2010 Il Sole 24 Ore	29
Il ricorso agli ammortizzatori sarà intenso anche nel 2010	
18/01/2010 Il Sole 24 Ore	30
Il grande «puzzle» di leggi e balzelli	
18/01/2010 Il Sole 24 Ore	32
La sfida infinita tra tasse sul reddito e sui consumi	
18/01/2010 La Repubblica - Nazionale	33
Tremonti: fanno bene gli Usa a tassare le banche	
18/01/2010 Corriere Economia	34
Pensioni Tfr a terra I fondi vanno di corsa	
18/01/2010 ItaliaOggi Sette	36
Il fisco azzanna i proventi illeciti	
18/01/2010 ItaliaOggi Sette	38
Puglia, sforbiciata sull'addizionale Irpef	
18/01/2010 ItaliaOggi Sette	39
Bonus malus, scatta il countdown	
18/01/2010 ItaliaOggi Sette	41
Finanziarie a misura d'impresa	

IFEL PDF

25 articoli

La proposta «Diventato single, non ero capace di rifarmi il letto». La Meloni: obblighiamo a restituire le baby pensioni

Brunetta: una legge anti bamboccioni

Il ministro: via a 18 anni, io lo feci a 30. Come Zaia, La Russa invece a 27
Lorenzo Salvia

ROMA - Il ministro antifannulloni è stato un bamboccione. Lo ha detto lo stesso Renato Brunetta in un'intervista alla radio Rtl. L'idea arriva dopo la condanna di un artigiano di Bergamo che dovrà pagare gli alimenti alla figlia di 32 anni ma da otto anni fuori corso all'università. «Arrivato a trent'anni - racconta Brunetta - non ero capace di rifarmi il letto. Fino a quando sono andato a vivere da solo era mia madre che ci pensava. Di questo mi sono vergognato». E per rimediare, ad anni di distanza, il ministro per la Pubblica amministrazione butta lì la sua proposta: «Obbligherei per legge i figli ad uscire di casa a diciotto anni. Sono le vittime di un sistema e di un'organizzazione sociale in cui sono i genitori a dover fare il mea culpa».

Una provocazione (l'ennesima) quella di Brunetta. Ma i suoi compagni di governo non sembrano intenzionati a raccogliercela. Il ministro Roberto Calderoli rimprovera «all'amico Brunetta di averla fatta fuori dal vaso» (e il presidente del deputati dell'Idv, Massimo Donadi, boccia «l'ennesima proposta senza senso di Brunetta»). Anche se diversi fra i ministri pdl lasciavano che fosse mamma a mettere a posto il letto. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa a rifare la branda non ci pensava proprio: «Sono stato a casa dei miei genitori fino a 27 anni, quando mi sono sposato. Credo che mio figlio farà lo stesso. No, al letto ci pensava la signora delle pulizie». Ma questo, secondo lui, non vuol dire essere bamboccioni, per restare alle parole che prima di Brunetta usò Tommaso Padoa-Schioppa con diluvio di polemiche a seguire: «Dormivo a casa dei miei ma lavoravo. A volte è più figlio di papà chi va a vivere da solo a 18 anni. Magari in un appartamento comprato dai genitori che alla fine pagano pure la cameriera».

Anche il leghista Luca Zaia è stato a casa a lungo: «Sono andato via che avevo trent'anni ma il letto certo che me lo rifacevo». Altro che bamboccione, il ministro per le Politiche agricole rivendica la sua prima partita Iva aperta a 18 anni. «E anche se stavo con mamma e papà ho fatto il muratore e il cameriere per pagarmi gli studi». Secondo Zaia il guaio è tutto qua: «Ieri è venuta da me una ragazza di venticinque anni. Cercava lavoro, mi ha portato il curriculum». Laureata ma senza esperienze lavorative. «E invece aveva fatto la cameriera ma si vergognava di scriverlo: le sembrava una cosa troppo umile. L'importante è darsi da fare, lavorare. Rifarsi il letto è un dettaglio».

Il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, alla provocazione di Brunetta risponde con la sua controprovocazione: «Invece di fare una legge per mandare fuori di casa i diciottenni facciamone un'altra che obblighi chi è andato in pensione a quaranta anni a ridare indietro i soldi ai giovani che quelle pensioni le dovranno pagare per tutta la vita». Lei, 33 anni appena compiuti, di casa è andata via da pochi anni: «Quando le condizioni me lo hanno permesso. Mi sarebbe piaciuto molto rifarmi il letto in una casa mia ed invece ero costretta a rifarmi il letto a casa dei miei. Se hai una laurea specialistica e parli due lingue, il massimo che ti può capitare è un contratto da 15 mila euro lordi l'anno. In quale casa vai?».

Carlo Giovanardi è nato lo stesso giorno della Meloni, ma 27 anni prima. Altra generazione, e lo riconosce: «Sono stato bamboccione giusto il minimo sindacale. A ventiquattro anni mi sono laureato poi ho fatto un anno di carabiniere, ho trovato lavoro, mi sono sposato e ho lasciato la casa dei miei. Il letto non lo rifacevo ma i tempi erano quelli che erano». In che senso? «Ricordo un pranzo in famiglia. Mio figlio stava sparcchiando, mio padre lo gelò: "Ma che cosa stai facendo? Guarda che per queste cose ci sono le donne"».

RIPRODUZIONE RISERVATA

I politici Renato Brunetta

«A 30 anni non ero capace di rifarmi il letto. Finché non sono andato a vivere da solo ci pensava mia madre»

Ignazio La Russa

«Sono stato a casa dei miei fino a 27 anni, quando mi sono sposato. Credo che mio figlio farà lo stesso»

Luca Zaia

«Sono andato via a 30 anni, ma a 18 avevo la partita Iva e da ragazzo facevo il muratore e il cameriere» Carlo Giovanardi

«A 24 anni mi sono laureato, poi ho fatto un anno di carabiniere, ho trovato lavoro e mi sono sposato»

All'estero

Spagna: soldi per l'affitto Nel 2007 il governo di Madrid ha

deciso un contributo per l'affitto di 210 euro al mese per 4 anni rivolto a tutti i giovani tra i 22 e i 30 anni di età

Francia: aiuti agli studenti In Francia sono previsti aiuti per gli studenti, anche se sposati o conviventi, per pagare l'affitto, sia per chi ha una borsa di studio, sia per chi non ce l'ha:

fino a 5.500 l'anno La Germania per le coppie In Germania

le giovani coppie

che vogliono mettere su casa, possono fare affidamento

sui cosiddetti «Kindergeld»: assegni mensili

per ogni figlio

LA QUESTIONE FISCALE

La promessa di Tremonti «Meno tasse in tre anni senza toccare il Welfare»

Il ministro dell'Economia: «È la riforma delle riforme, non si fa in campagna elettorale». Calderoli: sottoscrivo
XX SETTEMBRE «Ma non è escluso che prima del 2013 non si possano tagliare le imposte»

Felice Manti

Tre anni di tempo per abbassare la pressione fiscale. È questo in sintesi il progetto del ministro dell'Economia Giulio Tremonti, annunciato ieri dalle colonne del Sole24Ore. Da qui al 2013 ci sono tre anni «di tregua elettorale», spiega il titolare di Via XX Settembre: «Sarà questo il periodo adatto per fare la "riforma delle riforme", quella del fisco». Nessun accenno alle due aliquote ipotizzate nei giorni scorsi (23% fino a 100mila euro, 33% oltre questo tetto), ma un ragionamento in generale sul «caso» Irpef: un'imposta, ha spiegato Tremonti, intorno alla quale gravitano tre forme di prelievo (l'impostabasee dueaddizionali), quattro modalità di tassazione (ordinaria, sostitutiva, separata, abbattuta), sei categorie di reddito più la no tax area (oggi a 7.500 euro), cinque scaglioni di aliquote e soprattutto ben «134 forme di riduzione tra cui 18 deduzioni, 39 detrazioni, 31 crediti di imposta, 46 tra esenzioni e agevolazioni». Un sottobosco «che per i cittadini resta misterioso e odioso - sottolinea il ministro - e questo fa crescere la sfiducia verso lo Stato». Non è detto che si debba aspettare tre anni per pagare meno tasse: «Non escludo - ha aggiunto Tremonti - che nel tempo a venire si possano aprire finestre di opportunità per riduzioni fiscali ma queste devono essere sottoposte al vincolo della disciplina del bilancio. È certo - è la promessa del ministro - che gli effetti della ripresa dell'economia, della riduzione della spesa pubblica e del contrasto dell'evasione fiscale saranno, a partire dal federalismo fiscale, destinati alla riduzione delle tasse». Parole che sono piaciute al ministro leghista alla Semplificazione Roberto Calderoli: «Condivido pienamente il piano Tremonti sul fisco perché coincide con quello della Lega Nord, è nel contratto elettorale che abbiamo sottoscritto con il Paese. E i contratti vanno rispettati fino alla fine della legislatura». La questione di fondo è sempre la stessa: per ridurre le tasse bisogna contestualmente abbassare la spesa pubblica che il fisco finanzia, senza gravare sui conti pubblici. E di conseguenza c'è il rischio che un taglio generalizzato «da 20-30 miliardi di euro» anziché innescare un calo «ugualmente virtuoso e simmetrico della spesa» comporti quello che il ministro definisce «la macelleria sociale del taglio alla sanità». Dunque, o si «affama la bestia della spesa pubblica», come da anni ripetono i liberisti sul Giornale o si rischia di smontare il welfare e appesantire i conti dello Stato per dare qualche euro in più. Niente fretta, dunque: per la «riforma delle riforme», conclude Tremonti, l'Italia ha bisogno di un ragionamento serio sul fisco, lontano dalle speculazioni elettorali, non di un «avventurismo demenziale». In questo è essenziale che «la politica prevalga sui tecnici, come ha dimostrato il presidente Usa Barack Obama, che a me ricorda un po' Robin Hood. E io, come si sa dai tempi di Parmalat, sto con Robin Hood». La risposta del Pd è affidata a Stefano Fassina, responsabile democrat di Economia e Lavoro: «È una lenzuolata autocelebrativa, non c'è una misura che non si affidi passivamente alla ripresa globale». Cisl e Uil aprono all'idea, ma non sono dello stesso tenore le dichiarazioni del segretario confederale Cgil Agostino Megale: «Tremonti non ha alcuna intenzione di ridurre le tasse ai lavoratori, né ora né mai». Ma qual è il fulcro al quale appoggiarsi per abbassare la leva fiscale? Ragionare sull'«autofinanziamento» della riforma al suo interno, cioè riuscire a spostare il prelievo «dalle persone alle cose» senza per questo stravolgere l'equilibrio dei conti pubblici. La crisi economica ha inciso negativamente sui principali indicatori macroeconomici: prodotto interno lordo, gettito fiscale, deficit ed debito pubblico. Il pil ha perso un punto nel 2008 e cinque nel 2009, mentre per il 2009 Tremonti prevede un **imp** **o** **r** **t** **a** **n** **t** **e** **+** **1** **%** **s** **u** **b** **a** **s** **e** **a** **n** **n** **u** **a**. Intermini di gettito si è registrato un calo tra i 12 e i 15 miliardi (solo in parte compensato dallo scudo fiscale) mentre il debito sul Pil è cresciuto enormemente, dal 103,5% al 116/118% stimato nell'anno in corso. E su questo aspetto Tremonti ha insistito particolarmente: «La quadratura tra entrate e uscite ha prodotto un deficit addizionale che ci costerà all'anno 8 miliardi di spesa per interessi in più sul debito. Chi parla in assoluto di

riduzione delle tasse dovrebbe saperlo». A Pd e Cgil fischiano le orecchie...

Foto: RIGOROSO

Foto: Il ministro dell'Economia Giulio Tremonti si propone di abbassare la pressione fiscale nell'arco di un triennio, ciò che ha definito «la riforma delle riforme». In Italia, aggiunge il titolare di via XX Settembre, il sistema di prelievo fiscale risale agli anni Sessanta e «riflette un mondo che non c'è più» [Lanni]

DATI 2007

Aiuti pubblici, il 74% destinato alle grandi imprese del Nord

ROMA - Più grande sei più agevolazioni hai: per le aziende italiane funziona così, la probabilità di ricevere incentivi pubblici attraverso prestiti agevolati dalle banche aumenta al crescere delle dimensioni. A certificarlo è uno studio realizzato da tre economisti della Banca d'Italia (Diego Caprara, Amanda Carmignani e Alessio d'Ignazio). La ricerca, che prende in considerazione un periodo di 10 anni, dal 1998 al 2007, traccia l'identikit dell'azienda "agevolata": «l'ammontare delle risorse pubbliche è stato ottenuto prevalentemente dalle imprese che risiedono nelle Regioni a statuto speciale, dalle aziende di maggiore dimensione». In un decennio hanno attinto a incentivi, erogati dalle banche per conto dello Stato, ben 27 mila imprese, tra queste oltre il 60% ha potuto contare su prestiti agevolati mentre per circa il 32% il sostegno è proseguito per tutto l'arco di tempo. Si tratta, quindi, di finanziamenti duraturi e dal budget non inferiore ai 75 mila euro. Secondo i dati analizzati dagli economisti di Via Nazionale, nel periodo considerato il volume dei finanziamenti è lievitato, fino a raddoppiare: sono passati da 2,9 miliardi di euro a 4,7 miliardi, così ripartiti: 1,4 miliardi al Nord Ovest, 1,7 nel Nord Est, 0,7 al Centro e quasi 0,9 nel Mezzogiorno. Un aumento, precisa Banca d'Italia, dipeso anche dagli intermediari che segnalano alla Centrale dei rischi l'ammontare dei prestiti agevolati. L'indagine condotta da Palazzo Koch rileva come ci sia un legame particolare tra incentivi pubblici e industria: il settore ha beneficiato di circa il 60% dell'intero flusso di prestiti agevolati concessi dagli istituti di credito a valere su fondi statali. Non stupisce, quindi, che nel 2007 la maggior parte delle agevolazioni sia andato a finire nelle casse delle grandi aziende. L'altro feeling riguarda le realtà produttive che sorgono nelle Regioni a statuto speciale, in particolare quelle del Nord: Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. La miscela settentrione-statuto speciale risulta, infatti, vincente: nel 2007 ben il 74,5% delle aziende beneficiarie sono risultate situate al Nord. Una percentuale che nell'arco del decennio è andata crescendo, infatti nel 1998 la quota si fermava al 56%.

Corte dei conti/3. No ai ripiani

Il sindaco non salva la fondazione in rosso

Francesco Strocchia

È vietato agli enti locali ripianare perdite e concedere contributi occasionali a fondazioni che gestiscono servizi locali di interesse comunque pubblico.

Questa la conclusione cui sono giunti i giudici contabili nel parere 1138/2009 della sezione di controllo per la Lombardia. Un comune aveva stipulato con una fondazione locale una convenzione che lo impegnava a concorrere al sostenimento di alcune spese ordinarie inerenti una scuola per l'infanzia, versando anche un contributo annuale; era previsto inoltre che l'ente ripianasse le passività emergenti dalla gestione corrente della fondazione.

I giudici contabili hanno riconosciuto la legittimità dell'erogazione di un contributo da parte dell'ente per la gestione del servizio e dell'accollo di una parte delle spese, ovviando così all'onere di provvedere in merito, ma hanno bocciato il ripiano delle perdite gestionali e la corresponsione di contributi occasionali, non quantificati preventivamente nella convenzione.

È proprio la natura giuridica delle fondazioni a ostacolare una tale possibilità; in esse, infatti, l'elemento costitutivo è rappresentato da un patrimonio finalizzato al perseguimento di uno scopo meritevole di tutela.

Il patrimonio deve quindi risultare di per sé adeguato a tal fine, al punto che la stessa disciplina civilistica riconnette a un'inadeguatezza patrimoniale rispetto allo scopo perseguito l'estinzione della fondazione.

Lo stesso concetto di perdita da ripianare risulta quindi estraneo alla nozione di fondazione, incentrata sull'esistenza di un patrimonio sufficiente allo scopo per il quale essa è stata costituita, mentre è possibile che i rapporti con un ente locale vengano regolamentati da una specifica convenzione, purché gli esborsi di questo siano comunque finalizzati a un interesse della collettività locale.

In numerosi casi, infatti, in presenza di fondazioni con patrimoni prevalentemente immobiliari, alcuni enti locali hanno stipulato convenzioni apportando risorse finanziarie sotto tali forme, spesso riservandosi la possibilità di procedere alla nomina degli amministratori o di parte di essi.

Il ripiano delle perdite, tuttavia, come l'erogazione di contributi occasionali non previsti nelle convenzioni, inciderebbe sulla natura stessa delle fondazioni, trasformandole di fatto in enti strumentali dell'ente locale, assimilabili alle aziende speciali o alle società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti/1. Obblighi estesi a tutti anche se non c'è un titolo giuridico

Sempre «agente contabile» chi manovra soldi pubblici

Le società di servizi devono inviare il conto giudiziale

Patrizia Ruffini

È «agente contabile» anche la società che incassa i proventi delle aree di sosta. A sciogliere il dubbio che spesso affiora fra gli operatori locali quando si esternalizza la riscossione di un'entrata a un soggetto privato, è la delibera 657/2009 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Toscana. Che affronta, su sollecitazione di un comune, il caso del servizio parcheggi affidato a una società che si occupa anche dello «scassetamento» dei parcometri e del successivo deposito degli incassi presso la tesoreria comunale.

È agente contabile di fatto - ricorda la deliberazione - chiunque, a qualunque titolo, abbia maneggio di denaro pubblico, indipendentemente dal l'esistenza di un titolo giuridico (atto amministrativo, contratto), ed è irrilevante ai fini della sottoposizione al giudizio di conto il fatto che si tratti di entrate di diritto pubblico o di diritto privato (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 1447/02). La società affidataria del servizio pubblico è senz'altro da considerarsi un agente contabile.

Il parere arriva nel pieno dell'attualità della scadenza dell'obbligo di rendicontazione: entro il 30 gennaio, infatti, agenti contabili e tesoriere dovranno presentare alla propria amministrazione il conto giudiziale, cioè il prospetto dimostrativo delle entrate e delle uscite. Il conto, una volta parificato dal responsabile del servizio finanziario e approvato dal Consiglio insieme agli altri documenti consuntivi, va trasmesso alla sezione regionale Giurisdizionale della Corte dei conti.

Mentre la documentazione allegata va trattenuta dall'ente e resta a disposizione del giudice contabile, che ne può fare richiesta entro cinque anni. Il mancato deposito presso la magistratura contabile, oltre a non far decorrere il termine quinquennale per l'eventuale estinzione del giudizio di conto, comporta il rischio della pena pecuniaria a carico dell'agente inadempiente e della compilazione d'ufficio. Come confermato dalla sentenza 396/2009 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti Emilia Romagna, che ha condannato l'azienda dei trasporti pubblici di Bologna al pagamento di una sanzione di 2,9 milioni di euro e alla presentazione dei conti giudiziali dal 1997 al 2006 a cura di un commissario ad acta.

Secondo la magistratura l'azienda, concessionario della gestione del servizio di sosta regolamentata a pagamento anche nelle zone a traffico limitato, avrebbe dovuto, come agente contabile, rendere il conto giudiziale. La decisione dei giudici contabili offre anche dettagli sulle modalità di redazione dei prospetti. In primo luogo, devono essere conformi al modello 21 approvato con Dpr 194/1996 e sottoscritti, a pena di nullità, sia dal l'amministrazione sia dal l'agente contabile.

In secondo luogo, la rendicontazione deve consentire di verificare - nel caso in cui la società svolga diverse attività per conto del Comune - ciascuna delle gestioni esternalizzate (gestione dei parcheggi, gestione dei permessi per l'accesso e la sosta della zona a traffico limitato), imponendo quindi un'esposizione contabile distinta per singoli centri di ricavo. Inoltre, deve essere presente, al pari di quanto accade per gli agenti contabili interni, la parifica del responsabile dei servizi finanziario, che certifica la conformità alle scritture contabili dell'ente.

Intanto sono sempre più numerose le magistrature regionali che mettono mano al censimento degli agenti contabili operanti presso il proprio territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Organici

Il dirigente misura i numeri necessari

Programmazione del fabbisogno del personale più vicina alle singole realtà degli enti locali. La novità contenuta nel Dlgs 150/09 va anche in tale direzione; il documento andrà infatti elaborato su proposta dei dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. Si inserisce proprio in questo ambito il raccordo tra dotazione, programmazione e regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi delle autonomie locali. Innanzitutto, come avviene la proposta dei singoli dirigenti o dei responsabili dei servizi? Che contenuto dare ai suggerimenti? Come valutare i profili professionali? Da cosa prende l'avvio il monitoraggio? La dimensione e la struttura dell'ente sono elementi imprescindibili.

Ma la disciplina regolamentare non si ferma qui, perché è necessario entrare nel merito delle varie modalità assunzionali. Oltre a mobilità e lavoro accessorio (su cui si vedano gli altri articoli in pagina) dal 2010 cambia il sistema della stabilizzazione del personale, e quanto fatto sino ad oggi va a finire in soffitta, con relativa modifica ai regolamenti che dovranno identificare i criteri, i punteggi e le modalità per le nuove procedure "con riserva" o "con apposito punteggio". Invece, per i profili per i quali è previsto l'accesso con il solo titolo della scuola dell'obbligo, si dovranno creare graduatorie di soggetti stabilizzabili, le cui modalità di redazione andranno regolamentate.

Criteri vanno inoltre fissati per la quasi assunzione diretta di coloro che, assunti a tempo determinato tramite ufficio di collocamento per almeno sei mesi, hanno ora diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (articolo 36 comma 5-bis del Dlgs 165/01). Il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili dei servizi passa inoltre per il programma da redigere di anno in anno sugli incarichi esterni; non si esclude che anche questo vada rivisitato alla luce delle novità del DI 78/09 e della legge 69/09.

G.Bert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prova sul campo. Più luci che ombre dai portali delle regioni

Toscana, Piemonte e Veneto le esperienze più positive

IN RITARDO Quasi nulle le funzionalità nel Lazio, che annovererà solo due annunci. Nelle Marche invece il servizio è sospeso

Andrea Curiat

Luci e ombre sul sistema della Borsa continua nazionale del lavoro (Bcni), ideato per favorire a livello regionale e nazionale l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ricorrendo a tutti i vantaggi del web. A quasi sette anni dalla sua introduzione, le potenzialità della Bcni sono ancora limitate da problemi tecnici e strutturali. Ma dove il sistema funziona il riscontro di utenti e aziende, in termini di annunci e candidature, è positivo.

Tra i tanti nodi regionali della Borsa lavoro, quello della Toscana offre a oggi uno dei servizi migliori. Il numero di annunci è di tutto rispetto: 1.232 per 2.265 posti di lavoro. Un risultato conseguito anche grazie all'integrazione, nella banca dati, delle inserzioni online con quelle comparse sui quotidiani locali. «In futuro - commentano dalla Regione - cercheremo di avere riscontri diretti dai centri per l'impiego, così da verificare se i contatti tra offerta e domanda di lavoro originati dalla Borsa portano effettivamente a contratti e assunzioni».

Anche il portale del Veneto, sulla carta, presenta un ampio database di inserzioni: dalla Regione assicurano che le candidature dirette includono attualmente 1.306 curricula e 16.612 ricerche di personale per circa 27.648 posti di lavoro. Al momento dei test condotti dal Sole 24 Ore, tuttavia, il motore di ricerca per gli annunci risultava non funzionante. Il sistema presenta dei limiti strutturali riconosciuti dalla stessa Regione Veneto, tra cui le limitate funzioni di matching e un sistema di accreditamento delle aziende sin troppo complesso. «A ciò si aggiunga - commenta il dirigente regionale del lavoro Pier Angelo Turri - che il ministero non si è attivato per rendere operativo il meccanismo del conferimento dei dati da parte degli operatori pubblici e privati, così come previsto dalla legge Biagi. Pertanto, gli accessi diretti sono stati insignificanti. Alla luce di queste difficoltà si sta valutando di dismettere l'attuale piattaforma tecnologica e di sostituirla con una piattaforma open source, rivedendone drasticamente filosofia e funzioni, con una previsione di investimento di 380mila euro».

In Piemonte, come ammette il dirigente Ludovico Albert, «è complicato registrarsi, spesso è necessario il supporto dei centri per l'impiego o delle associazioni», ma il sito è operativo e mette online anche il database di curricula dei neolaureati dell'università di Torino, insieme alle vacancy di Unimpiego Piemonte. Quasi nulla, invece, la funzionalità della Borsa lavoro del Lazio, che annovera soltanto due annunci. «Abbiamo investito circa 850mila euro sulla Borsa lavoro online - rilevano dalla Regione -, ma il sistema presenta problemi di natura tecnica e politica. Il nodo centrale è spesso offline, compromettendo anche la funzionalità dei nodi regionali, e dopo l'interesse iniziale il ministero ha lasciato cadere ogni promozione del servizio. Lo scorso novembre abbiamo partecipato a un tavolo tecnico per aggiornare il sistema informativo del lavoro: entro marzo potrebbe già esserci una nuova Borsa lavoro con una modalità di inserzione più semplice per le aziende, nodi regionali in grado di gestire l'incontro tra domanda e offerta in modo indipendente dal sistema centrale e una più efficace gestione delle schede anagrafiche degli utenti».

Sospeso, infine, il servizio nelle Marche, dove è in corso un restyling tecnico per adeguare il nodo regionale a nuovi standard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili. Negli ultimi mesi tre leggi hanno agevolato la ristrutturazione

Abitare nel sottotetto: in 16 regioni è possibile

Limiti locali meno severi per il recupero delle soffitte LE CONDIZIONI Per rendere utilizzabili gli spazi nei solai servono un'altezza minima e un certo rapporto tra finestre e pavimento SOMMA VIETATA Di solito i benefici standard non possono essere cumulati con quelli previsti dai piani casa

PAGINA A CURA DI

Silvio Rezzonico

Giovanni Tucci

Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Lazio: sono le tre regioni che negli ultimi mesi hanno varato norme - stabili, non straordinarie come quelle sul piano casa - per il recupero abitativo dei sottotetti. Salgono così a 14 le regioni che hanno permesso di inglobare nel volume abitativo questi spazi inutilizzati. Ma anche un'altra regione (la Valle d'Aosta) e una provincia autonoma (quella di Bolzano), pur in assenza di norme specifiche, agevolano l'abitabilità delle soffitte.

In Abruzzo, invece, è stata varata e prorogata una sorta di sanatoria, giunta a scadenza a fine ottobre 2007. Ed è in programma di rendere possibile il recupero dei sottotetti "a regime" nel nuovo testo unico dell'edilizia regionale, in via di preparazione. In sostanza, fuori dalla lista rimangono soltanto la Toscana (vari i disegni di legge pendenti) e la Provincia autonoma di Trento, le cui giunte guardano da sempre con diffidenza questo tipo di strappi alle regole urbanistiche. Ma anche qui, a ben vedere, qualche eccezione favorevole è prevista, per esempio ai limiti posti agli ampliamenti delle seconde case (articolo 18-sexies, legge 22/91), alle altezze minime degli esercizi rurali (Dpgp 19 settembre 2003, n. 2330 e Dgr 25 settembre 2003, n. 28) o a quelle degli esercizi alberghieri (legge 23/81).

Tecnicamente, il recupero dei sottotetti è la possibilità di ricavare spazi abitabili laddove le norme nazionali o quelle urbanistiche locali non lo permetterebbero, perché non si raggiungono le altezze minime dei locali (in genere, 2,7 metri), i rapporti minimi tra superficie delle finestre e pavimenti (di solito 1/8) o perché la pianificazione comunale non consente nuovi spazi abitativi (superamento degli standard).

Tutte le leggi avvantaggiano i sottotetti "esistenti", cioè posti in edifici realizzati a una certa data prefissata (regola ora valida anche in Lombardia). Solo le norme di Valle d'Aosta e Molise sono ambigue (esistente è infatti anche un edificio appena realizzato), mentre quelle della Calabria non parrebbero escludere gli edifici nuovi.

I comuni nelle zone montane sono spesso maggiormente agevolati rispetto alle altezze minime per ottenere l'agibilità, sulla base del principio che in montagna le case hanno spesso misure più ridotte. Fanno eccezione la Basilicata, la Provincia di Bolzano, la Sicilia e l'Umbria. A dire il vero, però, il concetto di "montano" varia molto: si va da un minimo di 300 metri d'altitudine fino a 1.100 metri. Alcune regioni (Emilia, Liguria, Lazio, Piemonte, Veneto) ricorrono a elenchi di comuni appositamente stilati.

Condizione comune a tutte le leggi è che il sottotetto venga riutilizzato a fini abitativi. La Liguria, però, ammette anche gli usi turistico-ricettivi, l'Umbria tutte le destinazioni d'uso, escluse quelle industriali e artigianali, la Valle d'Aosta non pone limiti.

Inoltre, sono concesse deroghe alle norme previste per le nuove costruzioni e a quelle sull'abbattimento delle barriere architettoniche: talora è possibile accedere ai solai anche da scale ripide o comunque da passaggi molto stretti, altre volte invece si insiste sulla visitabilità da parte dei disabili. È anche consentita l'apertura di finestre e lucernari, ma esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione.

Dalla scorsa primavera, poi, le leggi sul recupero dei sottotetti si mettono in diretta concorrenza con quelle - straordinarie e a tempo - sugli incrementi di superfici e volumi dettate dai vari piani casa regionali. Alcune regioni (il Piemonte, la Lombardia o il Veneto) escludono espressamente che le due agevolazioni siano cumulabili, mentre in altre regioni il fatto che sia possibile goderne contemporaneamente resta dubbio.

Ad ogni modo, chi può scegliere tra una norma e l'altra quasi sempre preferirà quelle sui sottotetti, per diverse buone ragioni: oneri concessori talora più bassi; necessità di reperire spazi a parcheggio spesso meno frequente; regole sul risparmio energetico meno rigide; iter urbanistico più snello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I requisiti

Note:

- (1) gli spazi inferiori vanno chiusi e utilizzati, al limite, come depositi/armadi;
- (2) data di presentazione della concessione edilizia;
- (3) comuni identificati da una legge regionale (Emilia: 22/1997; Liguria: 20/1996; Piemonte: 16/1999; Veneto: 19/1992; Lazio: 9/1999);
- (4) norma valida per tutti i locali abitativi nei comuni a più di 1.100 metri
- (5) eccezioni sono previste per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Dm 5 luglio 1975 o dietro parere Asl. Si parla inoltre non di altezza media, ma massima: la prima (2,2 m) per tetti piani e la seconda per tetti spioventi. Si può derogare al rapporto areoilluminante con impianti di ventilazione meccanizzata e luce artificiale;
- (6) per i locali con soffitti a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5%;
- (7) il recupero è possibile solo nelle zone A,B,C e E. La chiusura degli spazi inferiori a 1,5 metri non è obbligatoria in corrispondenza delle fonti di luce;
- (8) l'edificio può essere in costruzione purché siano completate le parti strutturali;
- (9) Per i sottotetti realizzati dal 5 dicembre 2000 al 30 dicembre 2009 la legge è applicabile fino al 30 giugno 2011

Ctr Campania. Obbligo di versamento

L'immobile Anas non sfugge all'Ici

ELENCO TASSATIVO La società di capitali a partecipazione pubblica non può essere compresa nella lista dei beneficiari dell'esenzione

Alessandro Sacrestano

L'Anas, nonostante la propria caratteristica di società di capitali partecipata pubblica, è soggetto passivo Ici e, come tale, non gode di alcuna esenzione normativa dall'imposta. A stabilire l'assunto è la Ctr Napoli (sezione staccata di Salerno) con la sentenza n. 2/2/2010.

Davanti alla commissione regionale campana si è discusso del rilievo, ai fini Ici, di alcuni terreni e fabbricati di proprietà dell'ente e di provenienza demaniale. In effetti, con l'istituzione dell'Anas Spa a opera del Dl 138/2002, convertito in legge 178/2002, tutti i beni immobili di proprietà dello Stato e funzionali alle attività della società partecipata, erano stati a questa trasferiti.

Stando al parere del gestore della rete stradale, quindi, considerato che tali immobili restavano utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali dell'ente, non essendone mutato l'impiego rispetto al momento in cui figuravano nel patrimonio dello Stato, gli stessi, pur essendo stati trasferiti a quella che è a tutti gli effetti una società di capitali, avrebbero mantenuto la loro natura demaniale e, conseguentemente, l'esenzione dall'imposta comunale.

In effetti, ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs 504/92, comma 1, lettera a), sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussiste tale condizione, gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Tale esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione.

Nel giudizio di primo grado l'Anas si vede respingere il ricorso presentato e, pertanto, ricorre in appello. La commissione di seconde cure, comunque, ritiene di dover confermare la sentenza di primo grado, respingendo nuovamente la tesi della società partecipata pubblica.

Il ragionamento che sottende la motivazione della sentenza discende direttamente dalla interpretazione letterale dell'articolo 7 del Dlgs 504/92. A ben vedere, infatti, tale norma prevede l'esenzione dall'imposta per i soli immobili di proprietà degli enti espressamente individuati nella lettera a) del comma 1 (Comuni, regioni, province, ecc.). Ebbene, secondo i giudici regionali campani, l'elencazione voluta dal legislatore deve intendersi necessariamente come tassativa e, quindi, non suscettibile di estensione analogica.

La commissione, in particolare, ha sostenuto che la tesi della naturale estensione dell'esenzione anche alle società di diritto privato, titolari di servizi pubblici e di cui lo Stato detiene il controllo, non appare confacente alla ratio della norma, né tantomeno è supportata in giudizio da alcun riferimento normativo giurisprudenziale.

Ne deriva, quindi, che la società, nonostante la sua veste giuridica, è soggetto passivo ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e, in quanto tale, obbligata a compiere tutti gli atti dichiarativi conseguenti e al pagamento dell'imposta sui fabbricati utilizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto civile. La Consulta consolida la tendenza a dar certezza alla contrattazione

Elenco «aperto» di atti nei registri immobiliari

Si possono pubblicare anche i vincoli regionali e comunali EFFETTI POSITIVI Dalla conoscibilità legata alla trascrizione «allargata» derivano più punti fermi per la prassi professionale

PAGINA A CURA DI

Angelo Busani

Emanuele Lucchini Guastalla

Registri immobiliari con sempre maggiori centralità e funzioni: è questa una prova tangibile che, in un mondo privo di certezze, c'è una costante ricerca di soluzioni sicure per dare certezza alla contrattazione e a chi vi partecipa e per tutelare dal sopruso le posizioni di chi le abbia legittimamente acquisite.

Storicamente, i registri immobiliari sono nati per "registrare" i passaggi di proprietà e l'iscrizione delle ipoteche e per darne una presunzione di conoscenza collettiva, con la conseguenza che non potesse vantare pretese chi avesse diritti da far valere in contrasto con le risultanze dei registri. Di conseguenza, l'elencazione degli atti oggetto di pubblicità era ritenuta rigorosamente tassativa, in base alla convinzione che una efficiente opponibilità ai terzi delle risultanze dei registri immobiliari potesse derivare solo dalla tipicità degli atti pubblicabili.

A questa idea, l'attuale codice civile ha sostituito il più raffinato principio in base al quale l'opponibilità ai terzi di quel che è pubblicato nei registri immobiliari non dipende tanto dalla predisposizione di un elenco categorico degli atti pubblicizzabili, quanto dalla previsione che possono essere oggetto di pubblicità immobiliare tutti gli atti che producano gli effetti previsti dalla legge quale presupposto di trascrizione nei pubblici registri (nella maggior parte dei casi, atti che producono effetti traslativi della proprietà immobiliare o effetti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali immobiliari).

Imboccata così la strada per l'iscrizione di una categoria "aperta" di atti, la legislazione via via sopravvenuta ha voluto, di conseguenza, "caricare" i registri stessi anche di ulteriori altri compiti. Ad esempio:

- a) la pubblicità delle convenzioni coniugali (quali il fondo patrimoniale), introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, finalizzata ad avvertire chiunque sia interessato dell'esistenza di problematiche patrimoniali derivanti dal matrimonio;
- b) la pubblicità dei contratti preliminari di compravendita immobiliare, introdotta dal DI 669/96, finalizzata a garantire il promissario acquirente dalle vicende pregiudizievoli che possano accadere al promittente venditore, specie se si tratti di un'impresa;
- c) la pubblicità dei cosiddetti "vincoli di destinazione", introdotta con il DI 273/2005, appunto finalizzata a imprimere sui beni prescelti il vincolo di destinazione che ne condiziona le sorti;
- d) la pubblicità di quell'infinito numero di vincoli di asservimento, disposti sia dalla legislazione statale che dalla normativa regionale e subregionale, volta a rendere visibili e solidi, ad esempio, i legami esistenti tra due beni (un appartamento e la "sua" autorimessa; un fabbricato e la "sua" area) oppure il vincolo di utilizzo di un certo bene per determinate funzioni (ad esempio la destinazione ad albergo di un edificio per il quale sia stato erogato un finanziamento specificamente finalizzato a stimolare l'esercizio di attività turistico/ricettive).

È in questo ordine di idee che va inquadrata la recente importantissima sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 4 dicembre 2009, che ha ritenuto trascrivibile nei registri immobiliari l'atto con il quale si dispone un vincolo di pertinenzialità tra un posto auto e un appartamento in applicazione di una legge regionale che esonera il costruttore dal pagamento del contributo di costruzione di un parcheggio qualora questi appunto proceda all'asservimento dei posti auto da realizzare alle unità immobiliari a cui servizio essi sono destinati.

E ciò in quanto non sono ravvisabili aspetti di incostituzionalità nella legge regionale che disponga una tale pubblicità, per la ragione che, se è vero che le norme sulla pubblicità immobiliare sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, è pure vero che, come detto, la legge statale non dispone un elenco tassativo degli atti pubblicabili.

Pertanto, non è censurabile la legge regionale che disponga la pubblicità di un atto i cui "effetti" sono compresi tra quelli che la legge statale ritiene suscettibili di trascrizione nei registri.

Questa decisione si immette sulla scia che la Consulta aveva già tracciato in passato con la sentenza 94/2003, con cui era stata ritenuta la legittimità costituzionale di una norma della legge 31/2001 del Lazio che subordinava l'erogazione di determinati finanziamenti (nell'ambito di una disciplina di valorizzazione dei locali storici) alla trascrizione nei registri di un apposito atto d'obbligo unilaterale.

È così definitivamente spianata la strada alla trascrivibilità (e quindi la conoscibilità agli operatori del mercato immobiliare) "allargata" degli atti, dalla quale derivano più certezze per contraenti e professionisti del mercato immobiliare.

busani@notaio-busani.it

emanuele.lucchini@unibocconi.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

Le sentenze della Corte costituzionale 318/2009 e 94/2003 L'anticipazione Trascrizione immobiliare come legittimo strumento di pubblicità dei vincoli di asservimento anche se previsti da normativa non di fonte statale. È quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza 318 del 4 dicembre 2009 - come anticipata sul Sole-24 Ore di mercoledì 6 gennaio -, che ha giudicato legittima la legge urbanistica regionale della Liguria, la 16/2008 (emanata in attuazione del testo unico dell'edilizia 380/2001) sotto due profili: a) se sia legittimo che una legge regionale disponga la trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di asservimento di posti auto a un edificio; b) se sia legittimo che una legge regionale disponga che, per regolamento comunale, possano essere previsti atti di asservimento di terreni a fabbricati, pure da trascrivere nei registri immobiliari, quale condizione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La nuova sentenza è assai importante, poiché spiana definitivamente la strada alla trascrivibilità nei registri immobiliari (e quindi la conoscibilità agli operatori del mercato immobiliare) a tutta quella serie di vincoli di asservimento o di destinazione che, come detto nel servizio qui a fianco, pullulano in ogni livello di normazione e, in particolare, in quella di carattere regionale o sub regionale.

Il codice civile

La trascrizione dei vincoli

di destinazione (articolo 2645-ter del Codice civile)

Sono da trascrivere nei registri immobiliari al fine di renderli opponibili ai terzi gli atti con cui determinati beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, quote di società) sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a:

-persone con disabilità;

-a pubbliche amministrazioni;

oppure:

- in generale, ad altri enti o persone fisiche;

- per un periodo di tempo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

L'effetto del vincolo è che

i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati

solo per la realizzazione

del fine di destinazione

e possono costituire oggetto

di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo

Imposta sul valore aggiunto ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE

Una sola Iva per i non residenti

Tutte le operazioni devono confluire nella posizione della stabile organizzazione ADEMPIMENTI ONLINE
Variazione dati e cessazione attività possono essere trasmesse anche in via telematica

Giorgio Gavelli

Per i soggetti non residenti una sola posizione Iva in Italia. Con provvedimento del 28 dicembre 2009, il direttore dell'agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti (articolo 35-ter del Dpr 633/72), nonché per le relative comunicazioni di variazione dati o di cessazione dell'attività. Il modello di identificazione, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2010, va presentato in forma cartacea (direttamente o a mezzo posta) al centro operativo di Pescara, mentre le variazioni dati e la comunicazione di cessazione dell'attività possono essere presentate anche per via telematica.

L'approvazione del nuovo modello, come precisano le motivazioni del provvedimento, consegue alla modifica apportata dal cosiddetto «decreto anti-infrazioni» all'articolo 17, comma 2, per effetto delle statuizioni della Corte di giustizia Ue (causa C-244/08).

Il legislatore, con il decreto legge 135/09, interpretando le conclusioni dei giudici europei (si veda l'intervento a destra), ha infatti ritenuto di dover stabilire normativamente il divieto per i soggetti non residenti di assumere una duplice posizione Iva in Italia. In particolare, oltre a essere impedita la coesistenza dell'identificazione diretta e del rappresentante fiscale (risoluzione n. 289/2002), è previsto che un soggetto non residente, dotato di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non possa più operare anche tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi ad operazioni effettuate direttamente dalla "casa madre" all'estero. Tali operazioni, pertanto, come affermano le nuove istruzioni per la compilazione del modello, dovranno necessariamente confluire nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione.

Nel rispetto delle nuove condizioni, in ogni caso, continuano a potersi avvalere della possibilità d'identificarsi direttamente, prima di porre in essere operazioni territorialmente rilevanti in Italia, solo i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni in altro Stato membro della Comunità europea. Resterebbero invece esclusi gli operatori di paesi terzi (risoluzione n. 220/2003), i quali, pertanto, sono autorizzati solamente alla nomina del rappresentante ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2 (nella versione in vigore prima delle modifiche che saranno apportate dal decreto di recepimento delle direttive n. 8, 9 e 117 del 2008). L'estensione della possibilità d'identificazione diretta ai soggetti extracomunitari è infatti subordinata alla stipulazione di accordi internazionali che disciplinino la mutua assistenza nel settore dell'imposizione indiretta.

Le istruzioni, poi, continuano a prevedere che, con la sottoscrizione del modello da parte del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza, il soggetto non residente assume l'impegno a esibire le scritture contabili che siano richieste dall'amministrazione finanziaria italiana, così come stabilito dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 35-ter.

Poteva essere questa l'occasione per ufficializzare quanto a suo tempo indicato sul sito internet delle Entrate - centro operativo di Pescara - nella sezione dedicata agli adempimenti dei soggetti identificati, laddove veniva precisato che, dopo l'attribuzione della partita Iva, il soggetto non residente deve assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia, tanto più che, già da tempo (risoluzione n. 31/E/2005), l'Agenzia ha previsto che l'inadempimento a tali obblighi comporta, fra l'altro, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 6 e 9 del Dlgs 471/97.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guida alla compilazione

Il nuovo modello, in vigore

dal 1° gennaio 2010, va utilizzato per l'attribuzione del numero di identificazione diretta ai soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, e per le comunicazioni di variazione dati e cessazione dell'attività.

La presentazione del modello avviene in formato cartaceo

al centro operativo di Pescara,

se riguarda l'attribuzione della posizione Iva. Per quanto riguarda invece la variazione dati e la cessazione dell'attività, la documentazione

può essere presentata anche telematicamente.

I soggetti residenti in uno

Stato comunitario devono indicare il numero identificativo Iva attribuito

dal proprio Stato membro ovvero un altro numero attribuito dalla competente Autorità estera, oltre

agli altri elementi identificativi richiesti dal modello.

IL NUOVO MODELLO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010

I soggetti non residenti

che vogliono identificarsi

ai sensi di quanto disposto dall'articolo 35-ter

del Dpr n. 633/72 devono produrre il modello prima

di effettuare operazioni

che siano territorialmente rilevanti in Italia ai fini

della applicazione dell'imposta.

LO STRALCIO DELLE ISTRUZIONI

L'aggiornamento dei valori LE NOVITÀ DELLA MANOVRA 2010

Rivalutazione dei terreni sulla bilancia dei vantaggi

Confronto di convenienza con il prelievo ordinario

Paolo Meneghetti

La Finanziaria 2010 riapre i termini per la rivalutazione dei terreni (edificabili e non) detenuti al 1° gennaio 2010. Un'opportunità che passa attraverso la perizia asseverata del nuovo valore e il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 31 ottobre 2010. Una strategia in cinque mosse, come mostrato dal Sole 24 Ore di lunedì 11 gennaio. Con le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 229, della manovra (legge 191/09), i contribuenti si trovano di fronte a un bivio ormai usuale in questa procedura: nella prospettiva di una cessione del terreno, si deve valutare se è più conveniente versare le imposte "ordinarie" oppure versare l'imposta sostitutiva da rivalutazione.

Il bivio

Il problema, infatti, si pone perché l'imposta sostitutiva del 4% va versata sull'intero nuovo valore, mentre la tassazione ordinaria colpisce solo la plusvalenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto.

Il calcolo di convenienza è certamente più agevole se si confrontano due sistemi di imposizione sostitutiva, ma tale possibilità, nel caso della cessione del terreno, è confinata a una sola ipotesi: la cessione del terreno non edificabile. Infatti per effetto dell'articolo 1, comma 496, della legge 266/05, le plusvalenze derivanti dalla cessione del terreno non edificabile acquisito entro cinque anni dall'acquisto sono sottoponibili a un'imposta sostitutiva del 20 per cento. In questa ipotesi si può affermare che se la plusvalenza supera il 25% rispetto al costo di acquisto, inizia a essere conveniente rivalutare il terreno, come emerge dall'esempio indicato in tabella.

L'area lottizzata o edificabile

Più complessa è la situazione nei casi di cessione di area lottizzata oppure di area edificabile. In questi casi la plusvalenza entra a far parte del reddito imponibile, ovvero, nel caso della cessione di area edificabile potrebbe essere sottoposta a tassazione separata.

Il calcolo di convenienza quindi deve tenere conto di quale sarà il reddito del periodo d'imposta in cui avviene la cessione per determinare in via presuntiva quale sarà il prelievo relativo alla plusvalenza immobiliare, il tutto da confrontare con il costo dell'imposta sostitutiva. Se l'area è edificabile si potrà optare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g-bis) del Tuir, per la tassazione separata, ipotesi nella quale si dovrà determinare l'aliquota media del biennio anteriore a quello della eventuale cessione per individuare l'aliquota media cui sottoporre la plusvalenza. Tale prelievo verrà confrontato con quello derivante dalla rivalutazione.

La determinazione del costo

Ovviamente un corretto calcolo di convenienza non può che partire dall'esatta determinazione del costo fiscalmente riconosciuto del terreno. A tale fine va ricordata la diversa situazione tra area lottizzata e area edificabile (si veda l'articolo a lato). Nella fattispecie della cessione di area lottizzata potrebbe essere inutile la rivalutazione poiché il sistema (articolo 68, comma 2, del Tuir) accorda al contribuente una sorta di rivalutazione gratuita del bene: il costo infatti è pari al valore normale determinato al quinto anno anteriore all'inizio della lottizzazione per beni acquisiti a titolo oneroso, mentre per quelli ricevuti per donazione o successione il costo è il valore normale all'inizio della lottizzazione. Diverso il discorso per le aree edificabili, il cui costo è pari a quello di acquisto aumentato della rivalutazione con indice Istat.

L'efficacia

Infine occorre segnalare che la scelta di rivalutare un terreno spiega efficacia ai soli fini del capo VII del Tuir, cioè redditi diversi, per cui se un contribuente intendesse rivalutare un terreno per poi immetterlo nella propria impresa individuale dovrebbe considerare che il costo del medesimo è quello ante rivalutazione. Il principio è stato espresso dalla risoluzione 333/08 delle Entrate.

Diversa sarebbe la conclusione se il contribuente intendesse conferire il terreno in una società poiché in tal caso il plusvalore da conferimento determina l'insorgenza in capo al conferente di un reddito diverso nel quale la rivalutazione eventualmente eseguita spiegherebbe efficacia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

Le risoluzioni delle Entrate
e la sentenza 26275/07 della Cassazione

Le definizioni

Il piano di lottizzazione

Il piano di lottizzazione

è uno strumento

urbanistico di attuazione

del Piano regolatore

generale.

Se il comune non è dotato

di un piano particolareggiato,

i privati che intendono procedere alla lottizzazione

di un terreno a scopo edificatorio, possono presentare appositi piani

di lottizzazione

contenenti prescrizioni

di dettaglio, per armonizzare

la loro iniziativa

con le scelte pianificatorie

degli strumenti urbanistici generali.

Il piano di recupero

Nel sistema della pianificazione urbanistica,

con riferimento alle zone urbane che si trovino in condizioni di degrado

e richiedano il recupero

del patrimonio edilizio

e urbanistico esistente,

i Pdr rivestono una funzione attuativa del piano regolatore generale. Peculiarità

del Pdr, che deve essere recepito in un'apposta convenzione, è il suo riferimento non già

a comparti di Prg afferenti a zone di nuova espansione urbanistica (tipicamente inedificate), bensì

a zone urbane già esistenti

e in quanto tali già

edificate, di cui si rende

necessaria la riqualificazione.

Pubblica amministrazione. Tagliati oltre 10mila posti e risparmiati 354 milioni, ma sulla carta

Ministeri a dieta virtuale

Il riassetto per evitare il divieto di assunzioni, che invece resta MINORI SPESE IN ASTRATTO Lo sfoltimento effettuato sulle dotazioni organiche che sono sempre più alte del personale effettivamente in servizio

Antonello Cherchi

Francesco Nariello

All'appello ne mancano solo due: il ministero del Lavoro, che dopo essersi diviso da quello della Salute deve rifare tutto da capo, e la Giustizia, che da qui a un mese dovrebbe presentare al consiglio dei ministri il disegno del nuovo assetto. Tutti gli altri ministeri hanno, invece, messo mano alla loro organizzazione interna, con tagli a tutto il personale e conseguenti risparmi di spesa. La sforbiciata ha colpito - almeno a considerare i dicasteri che hanno concluso l'iter di riorganizzazione o sono in dirittura d'arrivo (si veda la tabella) - oltre 10mila posti di lavoro, garantendo minori spese per più di 350 milioni di euro. Così voleva la manovra estiva del 2008 - per l'esattezza, l'articolo 74 del decreto legge 112 - e così è stato fatto.

Anche se, in realtà, gli interventi sul personale non hanno lasciato a casa nessuno, perché si è agito sugli organici, che risultano sempre più numerosi dei dipendenti effettivamente in servizio. E, di conseguenza, anche i risparmi sono solo virtuali, perché si tratta di soldi mai spesi, proprio perché non si è mai dovuto pagare alcuno stipendio per quei posti cancellati con un colpo di penna. Di certo ora, dopo che anche questa operazione di riorganizzazione sta per concludersi, ci sono realtà - è il caso, per esempio, dei Beni culturali - dove dotazioni organiche e personale in servizio corrispondono. Ci sono, però, ministeri dove lo scarto resta ancora sensibile.

«Quando le due platee inizieranno a coincidere, se il blocco del turnover continuerà, allora i dipendenti in uscita - spiega Vincenzo Di Biasi, coordinatore nazionale funzioni centrali della Cgil - non verranno sostituiti e si produrranno i primi risparmi reali».

Il divieto di assumere, posto come sanzione per le amministrazioni che non si fossero riorganizzate, non è stato, dunque, scongiurato, perché una norma introdotta l'anno scorso a luglio - successivamente alla scadenza del 31 maggio 2009 fissata per il riassetto - ha stabilito lo stop alle assunzioni per tutte le amministrazioni. Pertanto, almeno sotto questo punto di vista, la riorganizzazione a nulla è servita.

Il ritardo non crea, dunque, particolari problemi al ministero della Giustizia, l'unico a non aver ancora presentato al consiglio dei ministri il proprio regolamento di riorganizzazione. Meno che mai pone difficoltà al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, esonerato, in quanto struttura del comparto di sicurezza, sia dall'obbligo del riassetto, sia dal blocco delle assunzioni. Nessun problema, pertanto, al reclutamento di 2mila agenti prevista dal piano delle carceri del guardasigilli Angelino Alfano.

Anche il ministero degli Esteri è arrivato alla riorganizzazione in ritardo: il regolamento è stato, infatti, presentato al consiglio dei ministri del 17 dicembre scorso e ora si appresta a compiere il consueto iter: prima il parere del consiglio di Stato e poi quello delle commissioni parlamentari, per ritornare, infine, a palazzo Chigi per il via libera definitivo. Un po' più avanti è il decreto di riordino del ministero dell'Interno, già licenziato in via definitiva da Palazzo Chigi.

Anche il ministero dell'Economia si è messo al passo, ma, a differenza degli altri dicasteri, ha sfruttato la possibilità offerta da una norma del dicembre 2008 - quella che ha spostato da ottobre 2008 a maggio 2009 la scadenza del riassetto - e ha potuto, in via transitoria, provvedere alla riorganizzazione attraverso un Dpcm. Deve però prepararsi a predisporre un Dpr per poter completare l'operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OPERAZIONE IN TRE MOSSE

Le origini

La riorganizzazione dei ministeri è partita con la finanziaria 2005 (legge 311/2004), che aveva previsto la rideterminazione degli organici delle amministrazioni dello Stato da attuare attraverso la razionalizzazione

degli uffici. Il risparmio da conseguire era stato fissato in una riduzione non inferiore al 5% della spesa prevista sulla base dei posti in organico

La seconda tappa

La nuova ondata di riassetto è arrivata nel 2006 ed è stata varata ancora una volta con la finanziaria (legge 296/2006). Il provvedimento ha riguardato esclusivamente i ministeri, fissando tagli agli organici degli uffici dirigenziali di almeno il 10 e il 5%, rispettivamente, per quelli generali e non generali. Previsti anche il taglio delle strutture periferiche e il loro riassetto. Tra i ministeri che hanno attuato la riorganizzazione in questa seconda tranche ci sono lo Sviluppo economico, i Beni culturali, gli Affari esteri, i Trasporti, le Politiche agricole, l'Economia e il vecchio dicastero del Commercio internazionale

Il tassello finale

L'ultima cura dimagrante richiesta a tutte le amministrazioni statali (oltre ai ministeri, anche la presidenza del consiglio, le agenzie, comprese quelle fiscali, gli enti pubblici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici non economici) è stata varata nel 2008 con la manovra estiva (articolo 74 del DI 112/2008). La riduzione riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale e non generale, rispettivamente, in misura di almeno il 20 e il 15% e una diminuzione del 10% della spesa per l'organico non dirigenziale. Per l'attuazione delle riorganizzazioni, in un primo momento, era stato fissato il termine del 30 novembre 2008, poi rinviato al 31 maggio 2009 dal decreto legge 207/2008 (articolo 41, comma 10). La stessa norma ha stabilito che in via transitoria le riduzioni di personale possano essere realizzate con Dpcm, salvo poi presentare il regolamento di riassetto, che deve avere la veste di Dpr e passare al vaglio di consiglio dei ministri, consiglio di Stato e Parlamento. Per le amministrazioni inadempienti è previsto il divieto di assumere personale. Tuttavia, il decreto legge 78/2009, all'articolo 17 ha introdotto per tutti un nuovo stop alle assunzioni

Burocrazia e ritardi. Dallo sciopero della fame alla proposta di class action per far rispettare i 20 giorni previsti dalla legge

Un milione di permessi senza rinnovo

L'attesa media è di 10 mesi - Dal Viminale un piano per smaltire l'arretrato PROCEDURE LUMACA Il kit per la richiesta del documento elettronico viene spedito alle Poste e dopo la fase dei controlli viene stampato dalla Zecca

Gianluca Schinaia

Come reagirebbe un cittadino italiano se invece dei canonici 30 minuti necessari per il rinnovo della carta d'identità dovesse aspettare otto ore? E se invece dell'attesa media di trenta giorni per rinnovare il passaporto dovesse aspettarne 450, ovvero quasi un anno e mezzo? Difficile a dirsi, ma sicuramente male. D'altra parte è poco probabile che il suo dissenso si trasformerebbe in uno sciopero della fame. Eppure è proprio quello che hanno fatto oltre 300 immigrati, che dal 13 dicembre continuano a protestare a Roma e in altre città italiane per denunciare i tempi di attesa in cui si trovano quasi un milione di stranieri che hanno richiesto il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti, un immigrato regolarmente residente in Italia attende mediamente 289 giorni ovvero quasi dieci mesi - secondo la Cgil - per rinnovare il proprio permesso. Il Viminale alza addirittura la stima di attesa a 291 giorni: un'enormità se si considera che il Testo unico per l'immigrazione impone il limite di 20 giorni per il «rilascio, il rinnovo o la conversione» del permesso.

Alla richiesta di spiegazioni sui ritardi da parte del Sole 24 Ore, il dipartimento di Pubblica sicurezza del Viminale fa sapere che «in quest'ultimo anno è stata introdotta una procedura per portare a 45 giorni l'iter di rilascio e rinnovo dei permessi»: oltre il doppio, in ogni caso, rispetto a quanto previsto dalla legge. Invece, per quanto concerne gli arretrati, il ministero calcola che oltre il 50% delle questure completeranno lo smaltimento delle pratiche entro il 30 gennaio prossimo, mentre per le restanti ci vorranno ancora circa cento giorni a partire da questa settimana.

Gaouossou Ouattarà, rappresentante dei Radicali italiani e leader della protesta, spiega che lo sciopero non ha ancora sortito gli effetti sperati: «L'iniziativa prosegue perché dal Governo non è stato fatto nessun passo in avanti».

L'obiettivo degli scioperanti era un incontro con il ministro Maroni, ma per ora c'è stato solo un meeting con il prefetto Ronconi. Finora il principale interlocutore istituzionale dei manifestanti è stato il ministero della Funzione pubblica. «Il 4 gennaio ho incontrato la delegazione dei Radicali su indicazione del ministro Brunetta - racconta Antonio Naddeo, capo dipartimento della Funzione pubblica - visto che la protesta riguarda un procedimento amministrativo: ora stiamo lavorando a un coordinamento tra il nostro ministero, il Viminale, e il ministero del Lavoro». Infatti, l'iter di rinnovo si sostanzia in una procedura burocratica: inizia allo sportello delle Poste, dove l'immigrato consegna il kit compilato con i documenti necessari, il cui costo totale è di 72,12 euro. Da qui la richiesta passa al Centro servizi amministrativi delle Poste e poi al Cen, centro elaborazione nazionale di Napoli, per la pubblicazione del fascicolo elettronico sui sistemi a disposizione delle questure. Una volta superati i controlli, il documento passa all'istituto poligrafico Zecca dello Stato per la stampa in formato elettronico del titolo di soggiorno.

Il punto critico del processo di rinnovo è nel passaggio per le questure che rimangono così oberate dai procedimenti. «Per risolvere il problema bisogna innovare in due direzioni - afferma Pietro Soldini, dell'ufficio immigrazione della Cgil - i permessi di soggiorno devono durare 24 mesi come prevedeva la Turco-Napolitano e non un anno come prescrive la Bossi-Fini, e poi la titolarità per concedere il rinnovo del permesso di soggiorno deve passare agli enti locali». Intanto, Soldini e alcune associazioni di immigrati hanno pensato di ricorrere a una class action per ripristinare i tempi previsti dalla legge. «Siamo ancora intenzionati a proporre la class action - prosegue - contro i comportamenti delle istituzioni nei confronti degli immigrati. Anche se questa potenzialità è stata deturpata, perché oggi la normativa prevede solo il reintegro della situazione e non più la possibilità di un risarcimento da parte della Pa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA SPECIALE ONLINE FILO DIRETTO Permessi di soggiorno: tutti gli ostacoli sulla via del rinnovo

Ritardi sul rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?

Gli stranieri possono segnalare la propria esperienza a: permessodisoggiorno@ilsole24ore.com

Tempi e costi dell'odissea

20

GIORNI DI ATTESA

Si tratta del limite di tempo previsto per il «rilascio, il rinnovo o la conversione» del permesso di soggiorno secondo il testo unico sull'immigrazione e le modifiche apportate alla legge Bossi-Fini, dal pacchetto sicurezza e dalla legge 94/2009. Ma il limite non viene rispettato nonostante le nuove procedure elettroniche.

289

RITARDO STANDARD

È il tempo medio reale per il rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero quasi dieci mesi secondo le stime della Cgil. Alcune rilevazioni del ministero dell'Interno aggravano il bilancio portando i giorni a 291. Il maxi-ritardo è il motivo dello sciopero della fame da dicembre da parte di 300immigrati regolari

1 milione

PERMESSI DA RINNOVARE

Secondo gli operatori, a tanto ammonta il numero complessivo di permessi di soggiorno che sono rinnovati ogni anno da parte di una popolazione complessiva di stranieri vicina ai 5 milioni di presenza regolari. Altre stime abbassano il computo a una cifra compresa tra 500mila e un milione di permessi di soggiorno.

72,12€

ITER BUROCRATICO

È il costo complessivo che gli immigrati regolari sostengono per dare via all'iter burocratico di rinnovo dei permessi di soggiorno che inizia con la presentazione dei documenti necessari alle Poste. Il pacchetto sicurezza prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che elevi il costo del rinnovo fino a 200 euro.

grafico="/immagini/milano/graphic/203//13118a.eps" XY="129 125" Croprect="0 2 129 125"

Foto: In regola. Ai controlli gli stranieri devono mostrare un permesso valido

Anci. Sperimentazione positiva

Pratiche in comune: riparte il confronto

Accade raramente nelle vicende burocratiche nostrane, ma il problema è chiaro e anche la soluzione. Soprattutto sono tutti d'accordo: per risolvere i ritardi procedurali nei rinnovi dei permessi di soggiorno bisogna delegarne la titolarità ai comuni, sottraendola alle questure. È una soluzione su cui concordano i sindacati di pubblica sicurezza e quelli confederati, i patronati, le associazioni di immigrati e anche alcuni dicasteri. Non solo. Sono d'accordo anche gli enti interessati, rappresentati dall'Anci - Associazione nazionale comuni italiani.

«È ora di trasferire il rinnovo dei permessi ai comuni - dichiara Flavio Zanonato, sindaco di Padova e responsabile Anci per la sicurezza e l'immigrazione -. Finora è mancata solo la volontà politica, infatti noi siamo d'accordo e le questure sono disponibili al trasferimento. Credo che il problema riguardi le risorse disponibili: certo non possiamo come comuni prenderci l'onere senza avere i fondi. Sicuramente il ministero sta valutando la situazione». Anche perché pare l'unica soluzione percorribile, visto che il risparmio dei tempi attraverso l'uso di accorgimenti tecnologici è già stato ottenuto: le procedure specifiche sono ormai interamente telematiche. «Ma non basta - prosegue Zanonato - e poi la gestione delle presenze straniere riguarda direttamente i comuni. Così l'Anci ha deciso giovedì scorso di riaprire il confronto sulla legge quadro sulle autonomie che sta preparando il ministro Calderoli».

Da due anni Anci ha avviato una sperimentazione a Firenze, Ancona, Prato, Ravenna, Portogruaro, Brescia, Padova, Lecce e Trento, dove sono state trasferite le competenze che oggi spettano alle questure (a parte il nulla-osta, che rimane alle autorità di polizia). Secondo l'Anci, i risultati sono stati buoni e «dopo i rinnovi - conclude Zanonato - un giorno i comuni dovrebbero ottenere anche le competenze sui rilasci».

Gia. Schi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbanistica. Dopo l'allarme lanciato da Assoedilizia sugli atti di governo del territorio e gli effetti delle nuove norme regionali

Piani casa «coordinati» con i comuni

I municipi devono valutare la necessità di maggiori servizi legati agli ampliamenti

Guido A. Inzaghi

I piani regolatori comunali, sia in fase di elaborazione che di aggiornamento, dovranno fare i conti con le leggi regionali sul piano casa. A porre la questione - partendo dal caso specifico di Milano, ma sollevando un tema generale - è stata nei giorni scorsi Assoedilizia, l'associazione milanese dei proprietari di immobili.

«Oggi si sta adottando un piano di governo del territorio nel quale risulta mancante ogni valutazione degli effetti che la legge 13/2009 della Regione Lombardia potrà produrre all'interno del tessuto urbano della città, in conseguenza di tutti gli interventi edilizi previsti dalla legge stessa», ha affermato il presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici. «Penso che questi aspetti - ha aggiunto - meritino una riflessione particolare per tutti i riflessi, anche eventualmente in termini di legittimità generale dell'atto amministrativo, che potrebbero proiettarsi sul piano di governo in itinere».

Deficit di standard

È evidente che gli ampliamenti edilizi consentiti dalle diverse leggi regionali sul piano casa sono idonei a incrinare il cosiddetto standard urbanistico, cioè il rapporto massimo tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e commerciali e gli spazi pubblici o di uso pubblico riservati ad attività collettive, a verde, a parcheggi o a servizi in genere. E non sono solo gli ampliamenti a influenzare gli standard: la carenza di aree a servizi può anche derivare da quelle previsioni dei piani casa che, in alcuni casi (come avviene in Lombardia e in Sardegna), consentono il mutamento d'uso da destinazioni che necessitano di una minore dotazione di servizi (ad esempio, produttivo) a funzioni aventi maggiore peso insediativo (ad esempio, residenza o uffici).

Secondo il Dm 1444/1968 - nel tempo declinato dalle leggi urbanistiche delle diverse regioni, ma parzialmente disapplicato dalla Lombardia con la legge 12/2005 - lo standard residenziale ammonta in tutto a 18 metri quadrati di aree per servizi ogni 25 metri quadrati di superficie lorda abitabile.

In genere, le aree a standard sono previste in sede di formazione dei piani regolatori e sono poi reperite direttamente dal comune, oppure attraverso i piani urbanistici di dettaglio (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, programmi integrati e così via) attuati dai privati. Viceversa, per gli interventi edilizi diretti, ossia non preceduti dall'approvazione di un piano attuativo perché previsti in aree già urbanizzate, l'interessato non è tenuto a reperire e cedere le aree a standard, dal momento che il comune deve far fronte in modo autonomo alla dotazione dei servizi - ove carenti - correlata alle nuove volumetrie (si veda la scheda).

L'onere di adeguamento

Questa distinzione - tenendo conto del fatto che gli interventi del piano casa sono eseguibili in via diretta, di solito tramite Dia - può dare luogo a un deficit di standard, cui le amministrazioni locali devono porre rimedio, specialmente laddove la diminuzione degli spazi pubblici violi la dotazione minima di servizi imposta dalla disciplina urbanistica statale e regionale attraverso la fissazione di limiti espressamente definiti «inderogabili».

Consapevole della situazione, il piano casa lombardo, dispone che «in sede di formazione o adeguamento del piano di governo del territorio, il comune verifica l'eventuale ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani indotto dall'attuazione della presente legge» (articolo 5, comma 5, legge 13/2009). E anche se il percorso consiliare del Pgt milanese si sta rivelando molto più accidentato del previsto, quando sarà approvato potrebbero delinearsi profili particolari di "coabitazione" (si veda l'articolo in basso).

Altri piani casa, invece, prevedono che gli interventi di ampliamento - per quanto eseguiti con titolo diretto, cioè Dia o permesso di costruire - siano comunque subordinati all'adeguamento delle dotazioni «in relazione

al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume», come accade nel Lazio, articoli 3 e 4 della legge 21/2009. Altre leggi, poi, subordinano la formazione dei titoli abilitativi «alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto» o, in alternativa, alla loro monetizzazione, cioè al pagamento di una somma di denaro (Puglia, articolo 5, legge 14/2009).

Le altre disposizioni

Nelle altre regioni in cui il piano casa non prende posizione (quali Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna, Toscana) resta comunque ferma la generale necessità di procedere - in sede di adeguamento ordinario degli strumenti urbanistici generali - alla verifica e all'eventuale integrazione delle dotazioni di servizi pubblici o di uso pubblico, che devono essere garantiti dalla pianificazione urbanistica territoriale.

All'appello, tra le leggi regionali sul piano casa, ormai mancano solo Calabria e Sicilia (più la provincia di Trento, che però non attuerà l'intesa Stato-Regioni): il che significa che i comuni collocati in tutte le altre dovranno attrezzarsi per coordinare i lavori del piano casa con i propri strumenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/pianocasa

Lo speciale con tutte le leggi regionali
su ampliamenti e sostituzioni edilizie

L'iter negoziato

I soggetti

La predisposizione di un piano attuativo coinvolge le competenze del consiglio comunale, si snoda attraverso adozione, pubblicazione, osservazioni, controdeduzioni, approvazione e culmina nella sottoscrizione di una convenzione urbanistica.

La convenzione

L'atto in cui sono racchiusi - a seguito di una negoziazione spesso defaticante - tutti gli obblighi che gravano l'operatore è la convenzione. Nel "catalogo" degli obblighi rientrano la cessione o l'asservimento di aree a standard (ovvero aree per servizi pubblici, di uso pubblico o generale), la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomuto del contributo di costruzione, costituzione di idonee garanzie finanziarie.

Lo scenario. Le indicazioni delle associazioni degli industriali

Il ricorso agli ammortizzatori sarà intenso anche nel 2010

La crisi ha picchiato duro senza fare sconti: c'è chi ha dimezzato il fatturato e chi, per la prima volta negli ultimi vent'anni, ha chiuso il bilancio in rosso. E anche se il periodo più critico sembra essere passato, non ci sono segnali evidenti di schiarita all'orizzonte.

Chimica

«C'è un timido cenno di ripresa - spiega Luigi Mansi, vicepresidente di Federchimica con delega alle relazioni industriali - ma si tratta di pochi punti di recupero sul tracollo dello scorso anno: per le imprese della chimica le difficoltà maggiori sono legate all'accesso al credito, per questo servirebbe una sospensione dei vincoli imposti da Basilea 2». La chimica ha incassato nel 2009 un +326% nelle ore autorizzate di cig con un trend «che proseguirà nei primi mesi di quest'anno» dice Mansi.

Meccanica

Gli fa eco Sandro Bonomi, presidente di Anima, l'associazione che raggruppa l'industria meccanica e affine. «Il primo trimestre - dice - avrà lo stesso passo degli ultimi tre mesi del 2009: continuerà a crescere la cassa straordinaria, visto che molte aziende stanno esaurendo quella ordinaria». La tenuta del sistema è possibile, con fatica, fino ad agosto. «Ma a settembre - avverte Bonomi - senza concreti segnali di ripresa, molte imprese rischieranno la chiusura, soprattutto le piccole aziende che lavorano in subfornitura o nella componentistica».

Tessile

Occhi puntati sulle Fiere in partenza in questo periodo per il settore tessile, da cui potrebbero arrivare nuovi ordinativi. «Confidiamo in un qualche segnale positivo - dice Carlo Mascellani, responsabile area relazioni industriali e formazione di Sistema moda Italia -: in caso contrario partiranno i piani di licenziamento, anche perché le basi finanziarie e patrimoniali delle nostre imprese sono sempre più fragili». Di sicuro, ci si aspetta una crescita della cassa in deroga nei prossimi mesi: «È l'unica possibilità per molte aziende del comparto tessile - aggiunge Mascellani - che già dal 2008 hanno iniziato a utilizzare gli ammortizzatori sociali».

Arredamento

La crisi è arrivata anche nel settore del mobile, tradizionale roccaforte del made in Italy. «Il 2009 è stato drammatico - lamenta Rosario Messina, presidente di Federlegno-arredo - sono crollate le subforniture e le esportazioni: per la prima volta nell'ultimo ventennio il nostro settore ha chiuso in perdita». Secondo Messina «la recessione durerà almeno quattro o cinque anni, con un aumento delle domande di cassa in deroga da parte delle piccole imprese artigiane». Unica possibilità di rilancio, gli incentivi ai consumi. «Non chiediamo agevolazioni per le imprese, né sconti sulle imposte - conclude Messina -: servono interventi strutturali per stimolare gli acquisti degli italiani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso la riforma LA FOTOGRAFIA DEL SISTEMA

Il grande «puzzle» di leggi e balzelli

Quasi 1.800 testi normativi in vigore e centinaia di forme (simili) di prelievo GLI ADEMPIMENTI La Banca mondiale stima che una piccola impresa debba dedicare 334 ore all'anno all'assolvimento degli obblighi tributari

Salvatore Padula

Ma si chiama Ire o Irpef? Imposta sul reddito (Ire) oppure Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpéf)? Mentre parte il confronto sulla complessità del sistema fiscale italiano, lanciato dal ministro Giulio Tremonti, non siamo neppure sicuri del vero nome del nostro principale tributo, quello che colpisce (pardon, spesso a malapena sfiora...) 41 milioni di contribuenti e che quest'anno garantirà incassi vicini a 165 miliardi di euro, quasi il 40% delle entrate erariali; è il segnale che la situazione è davvero preoccupante.

In realtà, l'Ire - imposta sul reddito - non è mai nata. Era nella legge delega per la riforma fiscale del 2003 (la legge 80), ma la riforma - proprio quella delle due aliquote di cui ora si parla - restò sulla carta. Il cambio di nome fu proposto con un emendamento del governo alla Finanziaria 2005: un articolo (il 38-ter) aveva una rubrica che recitava proprio: «Attuazione della riforma dell'Ire». Quel testo, tuttavia, non fu approvato, perché il maxi-emendamento presentato dal Governo fece sparire sia la numerazione degli articoli sia le relative rubriche. Risultato: dell'Ire non c'è traccia nei testi di legge e nessuna norma ha cambiato nome all'Irpéf.

Sappiamo dunque, a fatica, come si chiama l'imposta base del sistema, ma sul numero complessivo di balzelli e tasse persiste una nebbia totale. In un ginepraio di quasi 2mila voci sembra possibile individuarne 250. Ciò che tuttavia sorprende è che la situazione non sia affatto cambiata rispetto agli anni '90, quando proprio nel Libro bianco del ministro Tremonti (datato 1994) si sottolineava come in realtà il 95% del gettito erariale fosse garantito da una dozzina di tributi. Il che sta a dire che da tutti gli altri - parliamo appunto di oltre 200 forse 300 voci - arrivano somme irrilevanti, chissà con quali costi di gestione.

Non va meglio sul fronte della normativa. L'ultimo censimento del governo dice che sono 1.779 le leggi di finanza pubblica in vigore (quindi, non solo fiscali). Ma è impossibile contare la moltitudine di decreti, regolamenti e altre fonti non primarie. Se a ciò si aggiungono le circolari e le risoluzioni dell'amministrazione (che non comportano obblighi per i contribuenti, ma spesso li vessano tra abuso del diritto e antielusione) allora si intuisce quanto sia complesso per gli operatori orientarsi tra commi, leggi e interpretazioni. La promessa di codificazione delle norme fiscali è rimasta lettera morta. Con un'aggravante: il Tuir del 1986 - si tratta del codice che disciplina le imposte sui redditi - ha subito ben 1.053 modifiche (l'articolo sulle detrazioni è stato cambiato 50 volte).

Delle complessità dell'Irpéf ha parlato il ministro Tremonti. Sul Sole 24 Ore, avevamo già censito gli sconti e le deduzioni del modello Unico per le persone fisiche. Ancora, però, i numeri non dicono tutto: ci sono tante deduzioni e detrazioni (rispettivamente, 20 e 49), ma ciò che conta è che spesso le regole sono così cavillose da rappresentare un ostacolo al beneficio stesso.

Nulla, comunque, a fronte di quel che accade alle imprese e ai lavoratori autonomi. Gli interessi passivi, le Cfc, le società di comodo, gli studi di settore. Gli operatori sanno bene quale calvario costituisca la gestione degli obblighi fiscali.

Poi c'è il federalismo. Quello "imperfetto" di oggi (e aspettiamo l'attuazione della riforma). L'Irap conta in tutto oltre 120 aliquote, sparse a seconda delle regioni. I sostituti di imposta sanno bene quanto sia difficile la gestione delle addizionali Irpéf per i dipendenti. Ci sono i software, d'accordo, ma la logica del sistema resta ignota ai più.

Non sorprende allora scoprire che la Banca mondiale collochi l'Italia da sempre in posizioni poco lusinghiere nelle graduatorie sulla complessità degli adempimenti fiscali, per assolvere i quali, una piccola impresa deve destinare oltre 330 ore di lavoro, contro le 196 della Germania o le 132 in Francia, per tacere delle 63 della Svizzera.

Certo, è corretto considerare "da dove si partiva". Abbiamo ben impresso nella memoria il ricordo del fisco di 15-20 anni fa. Nessuno può negare che si siano fatti passi avanti inimmaginabili. Moltissimi adempimenti sono stati aboliti, e molti oggi sono meno invasivi rispetto al passato. La telematica ha cambiato il modo di lavorare nelle imprese e negli uffici. Tanti progressi dei quali va dato atto all'amministrazione, più che al legislatore. E qui, forse, sta il punto. Leggi più coerenti, ben scritte, chiare sono la premessa per una riforma che abbia come finalità quella di realizzare un sistema più equo, un sistema che non dia alibi a nessuno. Specie a quelli che nella complessità dei commi e degli adempimenti trovano sia le scorciatoie per non pagare (o pagare meno) sia la "giustificazione morale" all'evasione fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto. Le scelte dei paesi europei

La sfida infinita tra tasse sul reddito e sui consumi

IL SORPASSO Dal 2007 in Italia le imposte dirette hanno superato quelle indirette per incidenza sul Pil, in controtendenza rispetto alla Ue

Chiara Bussi

Spostare il carico fiscale dal reddito ai consumi? Nove Paesi dell'Unione europea hanno già scelto la strada delle imposte indirette per dare ossigeno alle casse dello Stato tra il 2008 e il 2009, in un momento di "magra" in seguito alla crisi economica. Lo mostra una fotografia scattata dalla Commissione Ue. Un'istantanea ferma alla primavera del 2009 che rivela però tutta la sua attualità se si pensa al dibattito in corso oggi in Italia.

In Ungheria dal luglio scorso l'Iva è stata alzata dal 20 al 25%, ma è stata introdotta temporaneamente un'aliquota ridotta del 18% per latte e pane. Una mossa che nelle intenzioni del governo dovrebbe consentire una riduzione della pressione fiscale su lavoro e redditi. Hanno agito sul fronte dei consumi anche i Paesi baltici: la Lettonia ha alzato l'imposta sul valore aggiunto di tre punti, portandola al 21%. La Lituania l'ha aumentata al 19% e ha abolito alcune aliquote minime. L'Estonia è intervenuta sull'Iva ridotta, portandola dal 5 al 9% e restringendo il paniere di beni a cui può essere applicata. L'Irlanda ha ritoccato l'aliquota di base di mezzo punto (al 21,5%) e in parallelo ha deciso un giro di vite sui redditi più alti. Così oggi, alla luce di questi interventi, secondo il monitoraggio effettuato da Bruxelles, l'Iva media dei 27 paesi si attesta al 19,8%. C'è invece chi ha deciso di giocare la partita scommettendo sulle accise. È successo in Gran Bretagna. Dal dicembre 2008 al dicembre 2009 Londra ha ridotto l'Iva dal 17,5 al 15%. La mossa è stata però compensata con un aumento delle tasse su alcol e tabacco. Contemporaneamente aumenta il peso fiscale sui redditi che superano le 150mila sterline. Interventi sulle accise sono stati decisi anche da Slovenia e Romania: qui benzina, bevande alcoliche e sigarette costano di più. La Finlandia ha compensato queste misure con un taglio dell'Iva sul cibo di ben 5 punti. «Sono sempre più numerosi i Paesi che decidono di utilizzare la leva della tassazione dei consumi - sottolinea Adriano Di Pietro, direttore della Scuola europea di alti studi tributari di Bologna - e in effetti in un periodo di bassa inflazione questi interventi non rappresentano una minaccia per i prezzi. Lo strumento ha però margini di manovra limitati: non si può modificare la base imponibile, si può intervenire sulle aliquote, ma fino a un certo punto, perché in un mercato unico c'è un'esigenza di armonizzazione».

Per avere un'idea del peso effettivo delle imposte indirette sulla tassazione dei 27 si deve tornare invece indietro al 2007, l'ultimo dato aggregato disponibile. Le entrate da Iva, accise e tasse sulla produzione hanno rappresentato circa un terzo (33,8%) del totale, superando, anche se di pochi punti percentuali, le tasse sul reddito (32,7%). Questo si traduce in un testa a testa anche in termini di Pil: le tasse sui consumi battono quelle sui redditi per 0,4 punti percentuali ed entrambe le voci pesano rispettivamente poco più del 13% sulla ricchezza del Paese. Una tendenza costante fin dagli anni 2000, con l'eccezione dell'Italia. Qui nel 2007 si è verificato il sorpasso: le imposte dirette hanno raggiunto quota 15,1% sul Pil, mentre quelle indirette sono scivolate al 14,9 per cento. Un trend che a detta della Relazione previsionale e programmatica del Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe proseguire per arrivare a un divario di 2,6 punti percentuali nel 2013. Questo il fermo immagine, ma la partita è aperta. Tra i più convinti sostenitori della necessità di alleggerire le imposte dirette e spostare il carico sui consumi è la Cisl. Secondo le simulazioni del sindacato un aumento dell'Iva di un punto percentuale frutterebbe un "assegno" da 17 miliardi. «Anche se - spiega Maurizio Petriccioli, segretario confederale con delega sul fisco - si potrebbe immaginare ad esempio un sistema non generalizzato, focalizzato su un paniere di beni legati al lusso, come gioielli e alta moda. Chiediamo di aprire un tavolo per discutere di questo riequilibrio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI DELL'ECONOMIA

Tremonti: fanno bene gli Usa a tassare le banche"Sgravi fiscali ora impossibili". Pd e Cgil: con questo governo famiglie all'asciutto
ADRIANO BONAFEDE

ROMA - Strano. Proprio le banche non hanno replicato ieri alle bordate del ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, che in una lunghissima intervista uscita sul Sole 24 Ore le metteva - come al solito, verrebbe di dire - sotto accusa. Prima il ministro ha dichiarato "simpatia" per l'intenzione del presidente Usa, Obama, di tassare gli istituti di credito responsabili della crisi finanziaria, collegando questa intenzione a quello che lui giudica un "salutare ritorno a una prevalenza della politica sulla tecnica" (con un implicito riferimento alle autorità di vigilanza). Poi ha accusato, pur senza nominarli - i due principali gruppi bancari - Intesa Sanpaolo e Unicredit - di aver rifiutato i cosiddetti Tremonti bond "nello stesso giorno e nella stessa ora". Adombrando l'ipotesi che si siano messi d'accordo per farlo.

Ma sull'intervento di Tremonti - che spazia dal sistema creditizio a quello fiscale, dal federalismo alle lotte interne all'esecutivo, mescolando continuamente il piano politico con quello economico- sono comunque piovuti altri commenti. C'è quello - positivo - della Lega Nord, che attraverso il ministro della Semplificazione normativa, Roberto Calderoli, ha plaudito all'iniziativa: «La semplificazione del fisco e la riduzione delle tasse sono nel contratto elettorale che abbiamo sottoscritto con il paese».

Critiche e precisazioni, invece, sia da sinistra che dal centro che dai sindacati, pur con accenti diversi. «Il ministro Tremonti ha inventato un nuovo genere letterario: la lenzuolata autocelebrativa». Così Stefano Fassina, responsabile Economia della segreteria nazionale del Pd, secondo cui «il ministro non indica una sola misura contro la crisi e si affida passivamente alla ripresa globale». Mentre Agostino Megale, segretario confederale della Cgil, nota che «dalla lunga intervista quel che si capisce è che il governo non ha alcuna intenzione di ridurre le tasse a lavoratori, pensionati e famiglie in difficoltà». Del resto, lo stesso Tremonti spiega che la riduzione della pressione fiscale non si può fare nell'immediato.

L'argomento della famiglia è ripreso anche dal responsabile economico dell'Udc, Gian Luca Galletti: «Le famiglie non sono interessate al balletto delle due o tre aliquote (che Tremonti ha ipotizzato nel futuro sistema fiscale, Ndr), ma vogliono sapere se ci saranno risorse per garantire un futuro ai figli, acquistare una casa, programmare una vita insieme». «La filosofia del ministro dell'Economia è comprensibile - dice il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti - ma noi chiediamo di passare dalle parole ai fatti con interventi a favore di lavoratori e pensionati». Il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli, concorda con Tremonti sulla «necessità di spostare il peso del fisco dall'Irpef ai consumi», «ma la nostra priorità è seguire la famiglia e alleggerire il peso del fisco su pensionati e lavoratori dipendenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA Le promesse fiscali LA PRESSIONE La prima delle promesse berlusconiane: ridurre la pressione fiscale sotto il 40%.

È invece salita oltre il 43% LE ALIQUOTE Confermato e poi subito smentito (perché non c'è la copertura) l'impegno a ridurre a due le aliquote Irpef: 23 e 33% L'IRAP Terza promessa: la riduzione progressiva fino alla totale cancellazione dell'Irap.

Tremonti: non è possibile PER SAPERNE DI PIÙ www.tesoro.it www.cgil.it

Foto: Il ministro Giulio Tremonti

Trend Recuperata la perdita del 2008. Ma in pochi ci hanno creduto

Pensioni Tfr a terra I fondi vanno di corsa

Nel 2009 hanno reso in media il 9%, la liquidazione solo il 2% Grazie agli incentivi, buoni i risultati anche nel decennio terribile

ROBERTO E. BAGNOLI

Un anno d'oro per i fondi pensione, che nel 2009 hanno guadagnato in media il 9%. Nel 2008 avevano chiuso in rosso del 4,9%. La perdita dovuta alla crisi, quindi, è stata recuperata. E grazie alle detrazioni fiscali, i fondi riescono ad avere la meglio sui mercati nel decennio orribile delle Borse (2000-2009).

Purtroppo l'altra faccia della medaglia è l'occasione mancata per molti investitori, visto che la crisi e, forse, la scarsa educazione finanziaria, «congelano» le iscrizioni alle casse della previdenza integrativa. Lasciare i soldi in azienda, invece, nel 2009 ha reso solo il 2%. Poco, ahimè. Perché il Tfr «classico» si rivaluta con un tasso dell'1,5%, più il 75% dell'inflazione, che oggi è poco sopra lo zero.

Gara

I risultati dei fondi pensione sono in linea con i benchmark (gli indici di confronto utilizzati per valutare l'andamento della gestione) e permettono di recuperare almeno in parte i cali subiti dalle casse nel 2008. Anche nel lungo periodo il bilancio dei fondi resta positivo. Nel decennio 2000-2009, dei tre esistenti all'inizio del periodo solo Fonchim (chimica e farmaceutica), con il 30,3% ha battuto di un soffio il 30,2% del Tfr. Se però si considerano i rilevanti benefici fiscali e il contributo aziendale (a cui non ha diritto chi non aderisce, e che è pari in media all'1,2-1,5% della retribuzione lorda), la bilancia pende decisamente a favore dei fondi anche nel caso di Cometa (industria metalmeccanica e oreficeria) e Fondenergia (energia e petrolio), finiti con il 28,2% e 27,4%. I dati sono relativi ai comparti bilanciati, gli unici esistenti all'inizio del periodo considerato.

Un lavoratore con una retribuzione lorda annua di 30 mila euro, pari alla media del settore, che il 14 marzo 1997 si è iscritto al bilanciato di Fonchim, il primo a partire, al 31 dicembre 2009 avrebbe ottenuto un montante di oltre 47 mila euro contro i quasi 36 mila che avrebbe ricavato invece dal Tfr in azienda. «Malgrado le tre crisi finanziarie avvenute dal 1997 a oggi - sottolinea Andrea Girardelli, direttore generale di Fonchim - il rendimento è stato decisamente superiore a quello della liquidazione. Questo risultato è frutto anche dell'elevata solidità dei titoli acquistati e delle modalità d'investimento dei fondi: con il versamento rateale durante i ribassi dei mercati si acquistano titoli a prezzi più vantaggiosi».

L'anno scorso risultati positivi sono stati ottenuti da tutti i comparti, compresi quelli garantiti. I rendimenti migliori sono dell'azionario Fopen (dipendenti gruppo Enel) con il 18,8% e del bilanciato di Fonte (commercio, turismo e servizi) con il 17,9%. «I gestori sono stati prudenti, in linea con le nostre indicazioni - spiega Gianfranco Bianchi, presidente di Fonte -. Da settembre è stato aumentato l'investimento azionario, che era stato quasi azzerato nei mesi precedenti». Fonte, secondo per dimensioni dopo Cometa, è fra i pochissimi a registrare un saldo attivo fra uscite e nuove adesioni. «Malgrado la crisi che ha colpito anche questi settori - sottolinea Bianchi - l'anno scorso è stato raggiunto l'obiettivo di 170 mila iscritti, 10 mila in più rispetto al 2008».

Numeri

«Nel 2009 tutte le linee hanno nettamente battuto il Tfr - dice dal canto suo Maurizio Agazzi, direttore generale di Cometa -. E, se si considerano tutte le variabili, anche nel lungo periodo il fondo si è dimostrato più conveniente del Tfr. Nelle nuove gestioni che scatteranno da aprile sarà ampliato il paracadute offerto dal garantito, ridotta la quota di obbligazioni societarie e introdotti nuovi attivi nelle due linee più aggressive, con investimenti immobiliari, nel private equity e nelle materie prime».

Nel caso di Cometa, che per dimensioni è il terzo ente previdenziale dopo Inps e Inpdap, allarma invece il dato delle adesioni, circa 465 mila. «Nel 2009 sono diminuite di circa 10 mila unità a causa delle uscite per pensionamenti o chiusure di aziende - spiega Agazzi -. Oltre 45 mila lavoratori hanno ottenuto anticipazioni,

cioè somme in acconto sul montante maturato, e molti in cassa integrazione hanno chiesto il riscatto parziale. Tutto questo si ripercuoterà pesantemente sulla prestazione finale: bisogna stabilire misure di sostegno alla previdenza complementare, a cominciare da una campagna informativa che parta dalle prospettive di quella obbligatoria».

Risultati positivi sono stati ottenuti anche da Solidarietà Veneto, destinato ai dipendenti da industrie della regione. «Tutte le linee hanno battuto i benchmark e staccato il Tfr - sottolinea il direttore Franco Deotti -. E se si considerano anche il contributo aziendale e i benefici fiscali, il fondo pensione è decisamente più conveniente della liquidazione in azienda».

RIPRODUZIONE RISERVATA La sfida

Alifond Arco Byblos Cometa Concreto Cooperlavoro Espero Eurofer Filcoop Foncer Fonchim Fondapi Fondav Fondenergia Fondo Gomma plastica Fondoposte Fondo Sanità Fonte Fopadiva Fopen Laborfonds Marco Polo Mediafond Pegaso Prevaer Prevedi Previambiente Previcooper Previmoda Priamo Quadri e capi Fiat Solidarietà Veneto Telemaco

Bilanci

30,3%

Fonchim La performance decennale del fondo dei chimici, per un soffio sopra il Tfr (30,2%)

Foto: Podio annuale Fopen Il miglior rendimento 2009 è della linea azionaria dei dipendenti Enel 18,8%

Gli effetti dell'ordinanza della Cassazione sulle somme che il consulente riceve dal cliente

Il fisco azzanna i proventi illeciti

Retroattiva la norma del 2006 che rende tassabili gli introiti

Tassazione dei proventi illeciti a tutto campo; è retroattiva la disposizione del 2006 che rende aggredibili dal Fisco anche gli importi derivanti da violazioni civili o penali non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all'articolo 6 del Tuir; l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 37 del 5 gennaio 2010 scrive un nuovo capitolo della vicenda, inserendosi sul solco ormai tracciato dalla giurisprudenza precedente e dalle interpretazioni ministeriali che configurano l'originaria norma del 1994 quale principio immanente dell'ordinamento tributario e per ciò stesso applicabile in ogni tempo e ai fini di qualsiasi imposta. L'occasione è peraltro proficua per ripercorrere il lento ma costante cammino che ha condotto la giurisprudenza (soprattutto di legittimità) a posizioni ormai non controvertibili. Nell'ordinanza n. 37 la Cassazione prende di mira una situazione particolare: quella relativa al comportamento sleale del professionista consulente il quale non versa all'erario somme ricevute dal proprio cliente. È evidente che di fronte a tale fattispecie, al di là degli evidenti riflessi di natura penale, emergono anche profili di carattere tributario, nel momento in cui ci si pone il problema dell'eventuale tassabilità di tali importi in capo al professionista. In particolare, nel caso di specie tali introiti, non trovando corrispondenza in alcuna delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, vanno tassati quali redditi diversi, in applicazione del comma 34-bis dell'articolo 36 del dl 223/2006 (decreto Visco-Bersani) secondo cui «in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi». Prima di tale decreto legge, che si configura a tutti gli effetti come norma di interpretazione autentica e quindi applicabile anche per il passato, la tassazione dei proventi illeciti girava intorno alla disposizione di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 14 della legge n. 537 del 1993. In particolare, il comma 4 stabilisce che «Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria». Ciò è a dire che, fino appunto all'interpretazione di cui al decreto Visco Bersani, i proventi illeciti rimangono esclusi da tassazione tutte le volte che non è possibile inquadrare gli stessi in una delle specifiche categorie previste. Il successivo comma 4-bis stabilisce invece che nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir non possono essere ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. In realtà, a livello dottrinario e fino alla novella del 1993 non era unanime la legittimità della tassazione dei proventi illeciti. Per alcuni autori, infatti, tali proventi non potrebbero essere sottoposti a tassazione, dato che l'attività illecita non può essere considerata presupposto di imposta, costituendo il prezzo del reato e non reddito. La tassazione di tali proventi per gli stessi autori presupporrebbe l'obbligo dichiarativo degli stessi con la conseguenza che si arriverebbe a chiedere, per assurdo, che l'autore dell'illecito dichiarasse all'amministrazione finanziaria. Maggioritaria e più incisiva fu invece la tesi di coloro che sostenevano la tassabilità dei proventi illeciti nella considerazione che presupposto dell'imposizione è soltanto il possesso di un reddito, indipendentemente dalla sua provenienza. L'eventuale non imponibilità, peraltro, determinerebbe anche una grave discriminazione tra i cittadini-contribuenti, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione. La rilevanza ai fini Iva. Se la tassabilità dei proventi illeciti ai fini delle imposte dirette è un principio normativamente, giurisprudenzialmente ed interpretativamente piuttosto allargato e consolidato, diversa e più delicata è la questione attinente la rilevanza di tali fattispecie ai fini Iva. Manca infatti una disposizione specifica che risolva la questione in maniera tranciante. In tale scenario incerto, però, la

giurisprudenza di legittimità ha da alcuni anni consolidato una posizione estensiva, in base alla quale l'attrazione fatale ai fini Iva dei proventi illeciti è già operativa senza alcuna necessità di interventi normativi specifici. Con la sentenza 24471/2006 la Corte di Cassazione ha infatti avallato l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria secondo cui, in forza dell'articolo 14, comma 4, della legge 537/1993, le attività illecite sono soggette, oltre che alle imposte sui redditi, anche all'Iva. Secondo la Corte, infatti, in ogni caso l'attività illecita deve essere soggetta all'Iva in base ai principi dell'ordinamento comunitario, a cui l'Italia non può sottrarsi, secondo i quali (vedi Corte di giustizia della Comunità europea, causa C-283/95 dell'11 giugno 1998), se vi è concorrenza tra attività svolte lecitamente e illecitamente, non vi è distinzione tra operazioni lecite e illecite. Analoghe considerazioni sono desumibili inoltre dalla sentenza di legittimità 3550/2002, secondo cui «sono assoggettabili anche ad Iva, in forza del principio stabilito dall'art. 14, comma 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, i proventi derivanti da attività illecite... l'affermazione di principio secondo la quale i proventi provenienti da attività illecite non sarebbero assoggettabili ad imposta è manifestamente errata. Essa contrasta con il preciso disposto dell'art. 14, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, secondo il quale «i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo», devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del Tuir. Anche se la norma è riferita alla disciplina delle imposte sul reddito, è inequivocabilmente una norma di principio, in forza della quale non si può eccepire la esenzione tributaria per i proventi derivanti da attività illecite». L'articolo 14 della legge n. 537/93 rappresenta una norma di principio generale del nostro ordinamento, un criterio ermeneutico sistematico, valido sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva. È un po' quello che è successo, in senso opposto, per quanto attiene il concetto di abuso di diritto, partito come disposizione comunitaria propria della normativa Iva e assunto a principio generale valido anche ai fini delle imposte dirette. © Riproduzione riservata

Puglia, sforbiciata sull'addizionale Irpef

Agevolazioni fiscali per le imprese produttive, incentivi per la produzione di fonti di energia rinnovabili, aiuti per le spese sanitarie ai lavoratori in Cig o in mobilità, sostegno all'agricoltura e all'agriturismo. Sono i principali interventi previsti dalla Puglia, una delle amministrazioni più dinamiche sotto l'aspetto della produzione normativa a favore delle imprese, in occasione del varo della legge finanziaria locale. Dopo l'abolizione con effetto dal 1° novembre 2009 dell'imposta regionale sulla benzina, pari a 2,58 centesimi di euro, la finanziaria 2010 (Lr 34 del 31 dicembre 2009, in Bur n. 210 del 31/12/2009) ha disposto la nuova misura dell'addizionale regionale all'Irpef nella percentuale dello 0,90% del reddito complessivo, con effetto dal 1° gennaio 2010. Invariata l'aliquota dell'Irap a carico delle attività produttive al 4,82% del valore della produzione netta. Tale percentuale, come l'incremento dell'addizionale Irpef fino all'1,4%, era stata decisa con la Lr n. 40 del 31 dicembre 2007 per far fronte all'eccessivo disavanzo regionale nel settore sanitario, secondo le disposizioni della legge statale. È stato inoltre istituito un fondo di rotazione per incentivare le energie rinnovabili nelle abitazioni con una dotazione finanziaria per il 2010 di 100 mila euro. Sul piano sanitario, per tutto il 2010 è stata disposta l'esenzione del ticket per visite ed esami specialistici per le persone fisiche e i familiari a carico che si trovino nello stato di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e in stato di disoccupazione e mobilità. Tra gli interventi in materia di agricoltura, e in particolare a favore di imprese agricole e dei produttori vitivinicoli, la regione ha previsto il sostegno per le attività dei distretti agroalimentari di qualità, tra i quali merita di essere menzionato il contributo sugli interessi corrisposti dalle imprese alle banche sulle operazioni di credito a breve termine, anche come consolidamento delle passività. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, finalizzate anche al consolidamento delle passività, la regione potrà concedere contributi in c/interessi corrisposti dall'impresa alla banca, ovvero procedere alla costituzione di un fondo di garanzia (tutto secondo criteri e priorità che verranno fissati dalla giunta). I destinatari degli aiuti potranno avvalersi delle misure agevolative solo se dichiareranno, secondo le modalità stabilite con la delibera di giunta regionale, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Ce (dote finanziaria pari a euro 12.469.861). Sul fronte vitivinicolo, è stato istituito un fondo finalizzato alla concessione del concorso negli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori vitivinicoli e dalle cooperative del settore in relazione agli acconti erogati ai soci conferenti (aiuti in regime «de minimis»). Per la promozione delle fonti rinnovabili verrà agevolata la realizzazione nelle abitazioni di impianti di piccola taglia. Il contributo sarà concesso per kilowattore (kWh) installato, ed è cumulabile con gli interventi statali già previsti dal «Conto energia». © Riproduzione riservata

L'incentivo quest'anno tiene conto delle novità della riforma del Testo unico sicurezza

Bonus malus, scatta il countdown

Entro fine mese le richieste di sconto per le aziende virtuose

Conto alla rovescia per le richieste del bonus malus all'Inail. Da quest'anno, l'incentivo tiene conto delle novità della riforma del Tu sicurezza (l'istituto ha rivisitato il modello e gli allegati). Sono interessate le imprese che hanno investito sulla sicurezza nel 2009 con interventi migliorativi di tutela rispetto al livello minimo previsto per legge. Entro fine mese possono chiedere l'applicazione dello speciale sconto che significa ridurre i premi del 5-10% a seconda della dimensione aziendale. Il bonus malus. Il bonus malus rappresenta una delle novità introdotte dalla riforma dell'Inail (dlgs n. 38/2000). I datori di lavoro tenuti all'assicurazione contro gli infortuni versano all'Inail, in misura percentuale sulle retribuzioni erogate ai lavoratori assicurati, il premio assicurativo. La percentuale per determinare il premio è il tasso di premio. Dopo il dlgs n. 38/2000, il sistema tariffario contempla una serie di sconti dei premi, denominati oscillazioni: 1) quello nel primo biennio d'attività; 2) e quello dopo il primo biennio di attività. Il secondo sistema (secondo biennio d'attività) si suddivide ulteriormente in: un'oscillazione per andamento infortunistico, automatica, legata all'andamento infortunistico (appunto) aziendale; un'oscillazione per prevenzione accessibile ai datori di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le norme di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro. L'innovazione sta in quest'ultima oscillazione denominata anche bonus malus che, in realtà, prevede unicamente la possibilità di ottenere uno sconto (un bonus) al ricorrere di determinate condizioni legale al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Appuntamento a fine mese. L'appuntamento di fine mese interessa i datori di lavoro con periodo di attività successivo ai primi due anni, situazione alla quale si applica il sistema delle oscillazioni con due distinte tipologie di sconto (oscillazioni): quella per andamento infortunistico e quella per prevenzione. L'oscillazione per andamento infortunistico è applicata automaticamente dall'Inail, in funzione alla rilevanza del fenomeno infortunistico in ambito aziendale; determina l'aumento o la riduzione del tasso medio di tariffa in percentuale variabile in relazione al tasso specifico aziendale e alla dimensione dell'azienda. L'oscillazione per prevenzione (novità in vigore con il dlgs n. 38/00) è riservata ai datori di lavoro che possano far valere i seguenti requisiti, definiti dall'Inail pre-requisiti: a) regolarità sugli adempimenti contributivi e assicurativi; b) regolarità con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro. I pre-requisiti assumono particolare rilievo, facendo capire che per ottenere la nuova oscillazione i datori di lavoro devono realizzare interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime obbligatorie già prescritte dalla legge. Infatti, l'Inail ha precisato che presupposto essenziale per l'accesso alla nuova riduzione è che i beneficiari siano già in regola con le norme obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza, oltre che con gli adempimenti contributivi ed assicurativi. Sono di principio esclusi dal bonus malus i datori non in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro. La sicurezza aggiorna l'incentivo. Per le richieste del beneficio l'Inail ha predisposto apposita modulistica (modello OT/24), oggetto nel passato di varie operazioni di semplificazione. Aggiornamento che non è mancato l'anno scorso per via delle novità intervenute al dlgs n. 81/2008, il T.u. sicurezza. L'evoluzione della normativa, ha spiegato l'Inail (ma anche la necessità di semplificare gli adempimenti per la compilazione dell'istanza, ha determinato l'esigenza di una complessiva rivisitazione di modello e allegati. Le novità più rilevanti, condivise con le parti sociali, riguardano la valorizzazione degli interventi svolti nell'ambito di accordi tra Inail e parti sociali o con gli enti bilaterali; la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettano la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il rafforzamento del ruolo della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto concerne le modifiche agli allegati, è stato migliorato il questionario per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese al fine di facilitare le aziende nella compilazione. La possibilità di regolarizzare gli illeciti sanabili, che viene concessa al datore di lavoro con un termine non superiore a 15 giorni, è applicabile con riferimento alla regolarità contributiva e a tutti i casi in cui la regolarità assicurativa (cioè ai fini Inail) produce riflessi sulla regolarità contributiva. Non

rileva cioè l'irregolarità assicurativa che si risolve in violazioni meramente formali, passibili di sanzioni amministrative. Per stabilire quali irregolarità ricadono in questo trattamento, è necessario considerare la data del provvedimento che revoca il beneficio. Pertanto, tutte le irregolarità accertate dopo il 30 dicembre 2007 (entrata in vigore della nuova disciplina del Durc), anche se commesse in epoca antecedente, possono essere sanate dal datore di lavoro, previo invito alla regolarizzazione entro 15 giorni. Come funziona il bonus. Date le condizioni di partenza (i pre-requisiti), il datore di lavoro che abbia investito in sicurezza migliorandone i livelli di tutela (oltre il minimo legale, previsto dalla legge) può richiedere l'applicazione del bonus malus, cioè dell'oscillazione che consiste della riduzione del premio assicurativo. L'oscillazione va richiesta ogni anno con riferimento all'anno precedente e riconosce il beneficio della riduzione dei premi Inail del 5% alle imprese fino a 500 dipendenti e del 10% negli altri casi (si veda tabella). © Riproduzione riservata

Alcuni degli interventi previsti dalle leggi regionali per il 2010. Più attenzione all'agricoltura

Finanziarie a misura d'impresa

Tra gli strumenti anti-crisi più usati fondi e tagli all'Irap

Sostegno delle imprese artigiane in crisi, aiuti per favorire l'adattabilità dei lavoratori ai mutamenti del mercato del lavoro, politiche per l'inclusione sociale e per il miglioramento del capitale umano. Con questi interventi contenuti nelle leggi finanziarie locali, alcune regioni italiane stanno fronteggiando la crisi internazionale, cercando di ridare tono all'economia del territorio. In Abruzzo per l'anno 2010 sono stati rifinanziati gli interventi per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese, nonché le misure di sostegno alle imprese operanti nel settore del turismo. In Emilia Romagna l'amministrazione, fra gli altri provvedimenti, ha varato un sistema di incentivi per le imprese che si stanno riorganizzando. Nel campo delle attività produttive gli interventi del Friuli Venezia Giulia si realizzeranno con il rifinanziamento degli strumenti predisposti dalla legge regionale anti-crisi n. 11/2009. È stata ampliata la potenzialità di intervento dei fondi di rotazione ed è stato rifinanziato il fondo artigianato a sostegno delle aziende in crisi. Sono state congelate per un anno le rate di rientro ai fondi di rotazione, mentre sono stati garantiti i fondi per la «Sabatini», al fine di mantenere il sostegno alle imprese che investono in macchinari. Gli incentivi verranno erogati anche tramite le camere di commercio (fondo di investimento territoriale), mentre per la ricerca applicata all'innovazione tecnologica sarà attivo il fondo sviluppo per le pmi, tramite Friulia spa. Data la sensibile contrazione delle risorse che sarà bilanciata dall'imminente attivazione dei bandi con risorse comunitarie, il turismo è stato finanziato con risorse destinate ai progetti mirati di promozione turistica e di promozione integrata del sistema economico regionale. Nel settore istruzione, formazione, cultura il finanziamento è diminuito, cercando di mantenere invariate rispetto all'anno scorso, le risorse del comparto della cultura. Per le risorse agricole si sono garantiti i finanziamenti integrativi al Piano di sviluppo rurale 2007-2013 e si è rifinanziato il Fondo di rotazione in agricoltura. Così come previsto dalla Finanziaria nazionale, anche la regione Emilia Romagna ha destinato al settore agricolo fondi a favore dei consorzi fidi, per facilitare l'accesso al credito delle imprese del comparto. La regione inoltre cofinanzierà il Piano di sviluppo rurale 2007-2013 con circa 90 milioni di euro, allo scopo di promuovere un'agricoltura di qualità, attenta all'ambiente e al territorio e competitiva sui mercati esteri. Anche per il 2010 sono previsti interventi volti a prevenire e contrastare ogni forma di espulsione dal mercato del lavoro attraverso il potenziamento della adattabilità e occupabilità delle persone. Di particolare interesse il sostegno alle imprese che investono nei processi di riorganizzazione e innovazione al fine di affrontare l'attuale situazione contingente in un'ottica non solo di superamento della crisi, ma di riposizionamento. Ciò per poter essere attrezzate ad affrontare la ripresa; mantenere la cultura imprenditoriale e del fare, per non disperdere la ricchezza del tessuto produttivo regionale, valorizzando le professionalità acquisite nel lavoro. L'offerta aggiuntiva e specifica messa in campo dalla regione si rivolge prioritariamente ai lavoratori e alle imprese interessati dagli ammortizzatori sociali in deroga. La regione Marche, da parte sua, ha istituito il fondo anti-crisi e per il rilancio delle attività economiche, che comprende stanziamenti di spesa di 5.000.000 di euro per le pmi, 2.700.000 euro da destinare al sostegno dell'occupazione, 1.800.000 euro da destinare al rimborso dei ticket sanitari dei lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione. A tali interventi si aggiunge un fondo per la non autosufficienza pari a 5 milioni di euro, oltre a voucher formativi collegati agli incentivi per assunzioni a tempo indeterminato, borse lavoro laureati (placement universitari) e bonus ad aziende per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, incentivi a aziende per part time e assunzioni nel settore manifatturiero. In particolare, per favorire l'incremento dei livelli occupazionali, è stata prevista una significativa riduzione dell'Irap per l'anno 2010 a sostegno delle imprese che investono in nuove assunzioni. La riduzione consiste nell'abbattimento di 0,83 punti percentuali dell'aliquota: in pratica si tratta di una sospensione della maggiorazione prevista al 4,73% (al 4,13% agevolata per determinate categorie), che passa al 3,9% nella misura dell'aliquota ordinaria fissata dalla normativa statale. I soggetti beneficiari della sospensione dalla maggiorazione, ai sensi della normativa Irap, sono: a) le società di capitali; b) le società in

nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali;c) le persone fisiche, le società semplici esercenti arti e professioni.Le esclusioni riguardano principalmente i produttori agricoli, gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche.I soggetti cui si applica la riduzione devono aver realizzato, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, nel territorio regionale un valore della produzione netta ai fini Irap non superiore a 5 milioni di euro (piccole, medie ed in parte grandi imprese) ed inoltre essere operanti in una delle attività economiche Ateco 2007: C (Attività manifatturiere), F (costruzioni), G (commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli).Per l'anno 2010 la regione Abruzzo ha rifinanziato gli interventi di cui all'art. 123 (contributo allo sportello regionale per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese) della Lr 6/05 per l'importo di euro 300.000. Un altro fondo, di cui all'art. 4, co. 5, della Lr n. 77/2000 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) verrà alimentato da risorse pari a circa, per l'anno 2020, di 8.300.000 euro.©

Riproduzione riservata